Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 30 giugno 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile

Con decreto 5 febbraio 1975, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al valor civile al comune di BUCINE (Arezzo), con la seguente motivazione:

Strenuamente impegnato nella lotta di liberazione, sopportava stoicamente con il sacrificio di tutti i cittadini crudeli rappresaglie del nemico invasore; offriva alla causa della Patria la vita di molti dei suoi figli migliori, mantenendo intatta la fede nei supremi valori di libertà. (1943/1944).

(4857)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1975, n. **258.**

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di apportare modifiche all'ordinamento didattico vigente;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco degli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, indicati nella tabella XVIII, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto, per il primo biennio, l'insegnamento di « Istologia ed embriologia generale ».

Art. 2.

Dall'elenco degli insegnamenti complementari indicati nella sopra ricordata tabella è eliminato l'insegnamento di « Istologia ed embriologia generale ».

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto per coloro che si iscriveranno al primo anno della facoltà di medicina e chirurgia, a cominciare dall'anno accademico 1975-76.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1975.

Sostituzione di quattro membri del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 7 marzo 1973, concernente la nomina, per il triennio 1° marzo 1973-29 febbraio 1976, del presidente e dei componenti il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, tra i quali il dott. Michele Genovese, il dott. Giuseppe De Riggi, il dott. Amedeo Cartolano ed il dott. Raimondo Trupiano;

Visti l'art. 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e l'articolo 14 della legge 28 luglio 1971, n. 585;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del dott. Michele Genovese e del dott. Giuseppe De Riggi i quali hanno chiesto di essere sollevati dall'incarico;

Ritenuta, altresì, la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Amedeo Cartolano e del dott. Raimondo Trupiano, funzionari dell'amministrazione centrale del tesoro collocati a riposo ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri sulle segnalazioni del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto e fino al 29 febbraio 1976, il dott. Francesco Cruciani, dirigente superiore del Ministero del tesoro, ed il dott. Arnaldo Ciminelli, dirigente superiore a riposo del Ministero del tesoro, sono nominati membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra in sostituzione, rispettivamente, del dott. Michele Genovese e del dott. Giuseppe De Riggi.

Art. 2.

Con effetto dalla data del presente decreto e fino al 29 febbraio 1976, il dott. Giovanni Panza, dirigente superiore a riposo del Ministero del tesoro ed il dott. Lorenzo Minolfi, ispettore generale a riposo del Ministero della difesa, sono nominati membri del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Amedeo Cartolano e del dott. Raimondo Trupiano.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1975

LEONE

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1975
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 274

(4971)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1975.

Sostituzione di otto membri del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e nomina di un nuovo componente dello stesso comitato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 7 marzo 1973, concernente la nomina, per il triennio 1° marzo 1973-29 febbraio 1976, del presidente e dei componenti il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, tra i quali i magistrati della Corte dei conti dott. Giovanni Bovio, dottor Fernando Chiesa, dott. Vittorio D'Alena e dott. Pietro Mandarino, i magistrati del Consiglio di Stato dottor Renzo Meregazzi e dott. Giovanni Paleologo, il col. medico Luigi Grenga ed il ten. col. med. Sergio Mari;

Visti gli articoli 91 e 92 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e l'art. 14 della legge 28 luglio 1971, n. 585;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del dott. Giovanni Bovio, del dott. Fernando Chiesa, del dott. Vittorio D'Alena, del dott. Renzo Meregazzi, del dott. Giovanni Paleologo e del ten. col. med. Sergio Mari, i quali hanno chiesto di essere sollevati dall'incarico, nonché del col. med. Luigi Grenga e del dottor Pietro Mandarino deceduti;

Ritenuto, altresì, che per esigenze di servizio, occorre provvedere alla nomina, in seno al predetto comitato di liquidazione, di un altro magistrato della Corte dei conti, in aggiunta a quelli attualmente in carica;

Viste le designazioni formulate dalla Corte dei conti con note n. 3734/9 del 1° marzo 1973, n. 771/9 del 21 marzo 1974 e n. 2263/9 del 18 luglio 1974, dal Consiglio di Stato con note n. 505/S.G. del 17 ottobre 1973 e n. 269/S.G. del 3 maggio 1974 e dal Ministero della difesa con nota n. 2/236/R del 31 gennaio 1974;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri sulle segnalazioni del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto e fino al 29 febbraio 1976, sono chiamati a far parte del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in qualità di membri, i signori:

Buscema dott. Vincenzo, primo referendario del Consiglio di Stato, in sostituzione del dott. Giovanni Paleologo;

Delfini dott. Danilo, primo referendario della Corte dei conti, in sostituzione del dott. Giovanni Bovio;

Di Noia dott. Antonio, consigliere della Corte dei conti, in sostituzione del dott. Fernando Chiesa;

Di Pace prof. avv. Pasquale, presidente di sezione del Consiglio di Stato, in sostituzione del dott. Renzo Meregazzi;

Napoleone dott. Andrea, tenente generale medico dell'Esercito in ausiliaria, in sostituzione del ten. colonnello Sergio Mari;

Pompilio dott. Tommaso, consigliere della Corte dei conti, in sostituzione del dott. Vittorio D'Alena;

Rosa dott. Giorgio, referendario della Corte dei conti;

Sanzi dott. Giuseppe, primo referendario della Corte dei conti, in sostituzione del dott. Pietro Mandarino;

Tempesti dott. Vittorio, maggiore generale C.S.A. S.P.A.D., in sostituzione del col. Luigi Grenga.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1975

LEONE

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1975
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 244

(4921)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1973.

Ristrutturazione dei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto interministeriale 27 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1971, registro n. 17, foglio n. 135, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle singole qualifiche di ciascuna carriera del personale del Ministero dell'agricoltura ai sensi degli articoli 18, 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, n. 473, concernente la ristrutturazione dei ruoli organici delle amministrazioni che hanno trasferito contingente di proprio personale alle regioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1973, registro n. 4, foglio n. 199, con il quale è stato ripartito per qualifiche e per regioni il contingente del personale da trasferire alle regioni stesse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, con conseguenti riduzioni delle dotazioni organiche delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria di questo Ministero;

Considerato che in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1973, sopra citato, occorre rideterminare, in conformità di quanto stabilito dai citati articoli 18, 23 e 29 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, le dotazioni organiche delle singole qualifiche delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria di questo Ministero;

Considerate le riduzioni alle qualifiche iniziali delle citate carriere per effetto della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Considerato il riassorbimento effettuato, alla data del 1° aprile 1972, ai sensi dell'art. 132, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 sopra ripetuto;

Decreta:

Con effetto dal 1° aprile 1972 le dotazioni organiche delle singole qualifiche delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero dell'agricoltura (ruoli agricoltura) sono stabilite, ai sensi degli articoli 18, 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, n. 4473, secondo le tabelle allegate.

Roma, addì 1° ottobre 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

p. *Il Ministro*
per la riforma della pubblica amministrazione
NUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1975
Registro n. 9 *Agricoltura, foglio n.* 34

TABELLA *A*

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura

Parametro	Qualifica	Posti di organico
370	Esperto capo	33 (*a*)
302 260	Esperto principale	145 (*b*)
227 188 160	Esperto	125 (*c*) (*d*)
		303 (*)

(*a*) di cui un posto riservato per gli istituti talassografici.
(*b*) di cui due posti riservati per gli istituti talassografici.
(*c*) di cui dodici posti riservati per gli istituti talassografici.
(*d*) La dotazione organica della qualifica iniziale tiene conto della riduzione (diciannove posti) operata ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

(*) Il contingente è stato ridotto di novecentonovantadue posti ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Nota: I due posti in soprannumero originariamente esistenti (uno nella II ed uno nella III qualifica) sono riassorbiti ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Ruolo centrale e periferico dei servizi contabili

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti da soprannumero ex art. 132
370	Segretario capo	31	4
297 255	Segretario principale	137	13 (*)
218 178 160	Segretario	127 (1)	—
		295 (2) (3)	

(1) La dotazione organica della qualifica iniziale tiene conto della riduzione (nove posti) operata ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336

(2) Ivi comprese le variazioni apportate per necessità di personale dell'A.I.M.A per complessivi trenta posti di cui:

tre segretari capi;
quattordici segretari principali;
tredici segretari.

(3) Il contingente è stato ridotto di duecentodiciotto posti ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

(*) I sedici posti originariamente esistenti si sono ridotti agli attuali per effetto del riassorbimento operato ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Ruolo delle assistenti rurali

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti da soprannumero ex art. 132
370	Assistente capo	1	—
302 260	Assistente principale	4	—
227 188 160	Assistente	4	—
		9 (1)	

(1) Il contingente è stato ridotto di novantuno posti ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Ruolo tecnico ad esaurimento dell'agricoltura, centrale e periferico

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti da soprannumero ex art. 132
370	Esperto capo	19	—
302 260	Esperto principale	84	—
227 188 160	Esperto	83	—
		186 (1)	

(1) Il contingente è stato ridotto di trentasei posti ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Ruolo tecnico ad esaurimento centrale e periferico dei geometri

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti da soprannumero ex art. 132
370	Geometra capo	34	—
302 260	Geometra principale	153	—
227 188 160	Geometra	153	—
		340 (1)	

(1) Il contingente è stato ridotto di trentasette posti ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Ruolo ad esaurimento dei servizi contabili, centrale e periferico

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti da soprannumero ex art. 132
370	Segretario capo	62	—
297 255	Segretario principale	279	—
218 178 160	Segretario	279	—
		620 (1)	

(1) Il contingente è stato ridotto di dieci posti ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

TABELLA *B*

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo centrale e periferico del personale esecutivo dell'amministrazione

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti da soprannumero ex art. 132
245	Coadiutore superiore	46	16
213 183	Coadiutore principale	207	61 (*)
163 133 120	Coadiutore	172 (1)	—
		425 (2) (3)	

(1) La dotazione organica della qualifica iniziale tiene conto della riduzione (trentacinque posti) operata ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

(2) Ivi comprese le variazioni apportate per necessità di personale dell'A.I.M.A. per complessivi venti posti di cui:

due coadiutori superiori;
nove coadiutori principali;
nove coadiutori.

(3) Il contingente è stato ridotto di cinquecentotrentaquattro posti ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

(*) I sessantotto posti originariamente esistenti si sono ridotti agli attuali per effetto del riassorbimento operato ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Ruolo ad esaurimento centrale e periferico dell'agricoltura degli enti e sezioni di riforma fondiaria

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti da soprannumero ex art. 132
245	Coadiutore superiore	74	—
213 183	Coadiutore principale	329	—
163 133 120	Coadiutore	329	—
		732 (1)	

(1) Il contingente è stato ridotto di quaranta posti ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

TABELLA C

CARRIERA AUSILIARIA

Ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti da soprannumero ex art. 132
165 / 143	Commesso capo	127	6
133 / 115 / 100	Commesso	256 (1)	—
		383 (2)	6 (3)

(1) La dotazione organica della qualifica iniziale è stata ridotta di trentanove posti ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

(2) Il contingente è stato ridotto di quattrocentosettantuno posti ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

(3) I dodici posti in soprannumero originariamente esistenti si sono ridotti agli attuali sei posti per effetto del riassorbimento operato ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Ruolo del personale addetto alla conduzione degli automezzi

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti da soprannumero ex art. 132
165 / 143	Capo autorimessa	27	2
133	Autista	60 (1)	—
		87 (2)	2

(1) La dotazione organica della qualifica iniziale è stata ridotta di tre posti ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

(2) Il contingente è stato ridotto di settantuno posti ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Ruolo ad esaurimento del personale addetto agli uffici degli enti e sezioni di riforma fondiaria

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti da soprannumero ex art. 132
165 / 143	Commesso capo	112	—
133 / 115 / 100	Commesso	259	—
		371 (1)	

(1) Il contingente è stato ridotto di nove posti ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Ruolo ad esaurimento del personale addetto alla conduzione degli automezzi degli enti e sezioni di riforma fondiaria

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti da soprannumero ex art. 132
165 / 143	Capo autorimessa	57	—
133	Autista	130	—
		187 (1)	

(1) Il contingente è stato ridotto di ventitre posti ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

(4922)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1974.

Istituzione del provveditorato agli studi di Oristano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 16 luglio 1974, n. 306 con la quale è stata istituita la provincia di Oristano;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 9 marzo 1936, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, contenente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e, in particolare, l'annessa tabella IX;

Sentita la regione Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° ottobre 1974 è costituito ed entra in funzione il provveditorato agli studi di Oristano con circoscrizione amministrativa corrispondente a quella della relativa provincia, di cui all'art. 1 della legge 16 luglio 1974, n. 306.

Art. 2.

Al provveditorato agli studi di Oristano è assegnato un posto della carriera dirigenziale di livello *D* con funzioni di provveditore agli studi.

Art. 3.

I provveditori agli studi di Cagliari, Nuoro ed Oristano stabiliranno d'intesa, tempestivamente, il trasferimento dei servizi e dei relativi atti e documenti, dagli uffici scolastici di Cagliari e Nuoro a quello di Oristano, relativamente alla parte di competenza di quest'ultimo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1975
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 268

(5176)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Reggio Calabria per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'11 aprile 1972, ha incluso nell'elenco delle

località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la sezione Salice;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Reggio Calabria;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro di incomparabili bellezze panoramiche per la sua posizione di affaccio sullo stretto di Messina, sì da farne un quadro naturale, fonte di inesauribile emozione;

Decreta:

La sezione Salice sita nel territorio del comune di Reggio Calabria ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

tutti gli immobili ricadenti nell'intero quadro della sezione stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Reggio Calabria provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta, l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° ottobre 1974

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LENOCI

Il Ministro per la marina mercantile
COPPO

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Verbale n. 3

Oggi 11 aprile 1972, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Reggio Calabria per discutere il seguente ordine del giorno:

REGGIO CALABRIA: protezione della sezione di Salice;

(*Omissis*).

Si passa a discutere l'ordine del giorno riguardante la sezione di Salice. Il presidente riferisce che le zone tinteggiate in colore verde sulle planimetrie inviate già da tempo ai vari membri della commissione hanno notevole interesse pubblico ai sensi del paragrafo 4, art. 1, della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Infatti le zone costituiscono un quadro di incomparabile bellezza per la loro posizione di affaccio sullo stretto di Messina, sì da farne un suggestivo quadro naturale, fonte di inesauribile emozione.

(*Omissis*).

Si propone la protezione di tutti gli immobili del quadro sezione Salice.

(*Omissis*).

(4752)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Determinazione della consistenza organica del ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249 ed in particolare l'art. 23, secondo comma;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380 ed in particolare l'art. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazione, in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Decretano:

Con effetto dal 1° gennaio 1974 la consistenza organica del ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici è così determinata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766:

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
210	Capo operaio	39
190 165	1ª Categoria, operai specializzati	351
173 146 129	2ª Categoria, operai qualificati .	390
153 133 115	3ª Categoria, operai comuni . .	390

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1975
Registro n. 43 Istruzione, foglio n. 148

(4719)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1975.

Assegnazione di un posto di professore di ruolo presso l'Università degli studi di Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 1 che istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1973-74, duemilacinquecento nuovi posti di professore universitario di ruolo;

Visti i decreti ministeriali 21 gennaio 1974, 2 febbraio 1974, 14 marzo 1974, 22 marzo 1974 e 28 maggio 1974 (pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana numeri 77, 77, 72, 335 e 335 dell'anno 1974), con i quali sono stati assegnati, rispettivamente, trenta, quattro, duemilaquattrocentonove, quattro e sei nuovi posti di professore di ruolo dei duemilacinquecento istituiti con il citato art. 1, per le esigenze di facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Rilevata l'opportunità di procedere ad una ulteriore assegnazione di posti in relazione alle motivate richieste avanzate, ai sensi del secondo comma del predetto articolo 1, dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano;

Sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione che ha espresso il suo parere circa i criteri generali per la ripartizione dei posti in questione, criteri che sono integralmente accolti con il presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano è assegnato un nuovo posto di professore di ruolo del contingente di duemilacinquecento istituiti, per l'anno accademico 1973-74, con l'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766.

Art. 2.

Con provvedimenti a parte si procederà alla ripartizione dei rimanenti quarantasei posti di professore universitario di ruolo del contingente di duemilacinquecento posti istituiti, per l'anno accademico 1973-74, con il precitato decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1975
Registro n. 42 Istruzione, foglio n. 3

(4691)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1975.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1974, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Cremona;

Vista la nota n. 2321 del 3 aprile 1974, con la quale l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè collocato a riposo, il proprio rappresentante dott. Ugo Franzini con il per. agr. Rinaldo Sacchi;

Decreta:

Il per. agr. Rinaldo Sacchi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Cremona, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in sostituzione del dott. Ugo Franzini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(5104)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1975.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita per forme ordinarie e collettive, di alcune opzioni e di condizioni particolari di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille vita », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita per forme ordinarie e per forme collettive, di alcune opzioni e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita per forme ordinarie e forme collettive, le opzioni e le condizioni particolari di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille vita », con sede in Milano:

tariffa 22 R, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente durata 5 o 10 o 15 anni, pagabile alla morte del-

l'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, complementare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato;

tariffa (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finché è in vita l'assicurato;

tariffa (5-10) (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

tariffa relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata, pagabile fino al primo decesso, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

tariffa 26 V u, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa 26 V a, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa *22-bis* a, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa *22-bis* u, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 22 V/10, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato, per forme collettive;

tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato, per forme collettive;

tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato, per forme collettive;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile in una rendita vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati in forma collettiva secondo un parametro determinato ed in base alla somma dei premi versati.

Roma, addì 12 maggio 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(4583)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga in vigore; di tassi di premio relativi ad altra tariffa vita pure in sostituzione di analoghi in vigore; di tassi di premio non compresi in una tariffa adeguabile in vigore, presentati dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol vita, in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol vita, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga in vigore; di tassi di premio relativi ad altra tariffa vita, pure in sostituzione di analoghi in vigore; di tassi di premio non compresi in una tariffa adeguabile in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione dell'analoga in vigore; tassi di premio relativi alla seguente tariffa di assicurazione sulla vita, pure in sostituzione degli analoghi in vigore nonchè alcuni tassi di premio non compresi nella tariffa adeguabile in vigore, pure qui di seguito descritta, presentati dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol vita, con sede in Bologna:

tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se

l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 3 aprile 1969);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio, in sostituzione degli analoghi approvati con decreti ministeriali 3 aprile 1969 e 10 febbraio 1971);

tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tassi di premio non compresi nella tariffa approvata con decreto ministeriale 8 novembre 1973).

Roma, addì 19 maggio 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(4712)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1975.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera del Levante », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1874, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ed i decreti del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, che ne ha approvato il vigente statuto, 26 febbraio 1969, n. 179 e 18 aprile 1974, n. 244, che hanno modificato lo statuto stesso;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'ente sopra indicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1974 concernente la nomina, per un triennio, del consiglio di amministrazione dell'ente predetto;

Vista la lettera n. 53928 del 13 luglio 1974, con la quale il Ministero degli affari esteri ha designato il ministro plenipotenziario Girolamo Trotta quale proprio rappresentante nel predetto consiglio, in sostituzione del dott. Plinio Mazzarino, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il ministro plenipotenziario Girolamo Trotta è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri ed in sostituzione del dott. Plinio Mazzarini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5008)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1975.

Sostituzione di due membri del consiglio generale dello ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto l'ordine del Governo militare alleato n. 233 in data 21 maggio 1948, con il quale è stato costituito l'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Trieste », con sede in Trieste, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, che ne ha approvato lo statuto 10 maggio 1962, n. 838, 13 settembre 1966, n. 855, 1° ottobre 1969, n. 837 e 15 marzo 1973, n. 357, che lo hanno modificato;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1972, riguardante la nomina del consiglio generale del predetto ente per un quadriennio dalla data del decreto stesso;

Vista la lettera in data 15 marzo 1975, n. 18.11.825-75, con la quale il commissariato di Governo della regione Friuli-Venezia Giulia ha designato, quale proprio rappresentante in seno al consiglio generale dell'ente sopra richiamato, il dott. Emilio Fantasia, in sostituzione del dott. Alfonso Ruggero destinato ad altro incarico;

Vista la lettera in data 10 maggio 1975, n. VIII-263, con la quale l'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Trieste ha designato, quale proprio rappresentante in seno al consiglio predetto l'ing. Giorgio Tombesi, in sostituzione del prof. Edoardo Cumbat;

Decreta:

Il dott. Emilio Fantasia e l'ing. Giorgio Tombesi sono nominati membri del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, in rappresentanza rispettivamente: del commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia in sostituzione del dott. Alfonso Ruggero e dell'azienda di soggiorno e turismo di Trieste in sostituzione del prof. Edoardo Cumbat.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4931)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1975.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di S. Giorgio di Fara, società cooperativa a responsabilità limitata, in S. Giorgio di Perlena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di S. Giorgio di Fara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Giorgio di Perlena (Vicenza), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII - Capo II del medesimo regio decreto-legge 1936/375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di S. Giorgio di Fara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Giorgio di Perlena (Vicenza), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707 e 57, lettere *a*) e *b*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1975

Il Ministro: COLOMBO

(5413)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1975.
Variante al piano di edilizia penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, numero 1133;

Visto il decreto interministeriale in data 30 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 26 aprile 1972;

Visto il decreto interministeriale in data 5 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 14 marzo 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 6 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 25 giugno 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 30 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 27 luglio 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 25 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 12 dicembre 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 20 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 25 marzo 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 2 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 23 marzo 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 4 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 5 giugno 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 19 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 10 luglio 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 19 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 30 dicembre 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 23 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 3 maggio 1975;

Considerato che l'ufficio del genio civile di Ascoli Piceno ha informato che l'importo ancora necessario per addivenire al totale completamento del carcere giudiziario di quella città ammonta a L. 430.000.000;

Ritenuta, pertanto la necessità di provvedere alla suddetta integrazione di somma;

Decreta:

Per il completo finanziamento del nuovo carcere giudiziario di Ascoli Piceno viene stanziata la somma di L. 430.000.000 che sarà prelevata dalla somma di lire 2.051.890.000, accantonata con il decreto interministeriale 23 aprile 1975 destinata per lavori che si rendessero necessari nella fase esecutiva delle opere programmate, che, pertanto, si riduce a L. 1.621.890.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1975

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

(5441)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1975.
Nomina di revisori ufficiali dei conti per la seconda sessione dell'anno 1973.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte avanzate per la seconda sessione ordinaria del 1973 dalla commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'allegato elenco.

Roma, addì 21 giugno 1975

Il Ministro: REALE

ELENCO NOMINATIVO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI RELATIVO ALLA SECONDA SESSIONE 1973

N d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
1	Accapezzato Rolando	19- 7-1933	Sezze	Latina	Dottori commercialisti
2	Acquista Osiride	15- 7-1918	Piacenza	Roma	Non iscritto
3	Agostini Marcello	11- 4-1930	Roma	Roma	Dottori commercialisti
4	Alaimo Giorgio	9- 2-1935	Milano	Milano	Ragionieri
5	Antolini Luciana	16- 7-1928	Tione di Trento	Tione di Trento	Dottori commercialisti
6	Antonucci Giovanni	4- 6-1942	Castel di Sangro	Torino	Ragionieri
7	Arengi Ennio Oscar	8- 3-1930	Belluno	Padova	Avvocati
8	Arrighi Alberto	24- 8-1939	Omegna	Firenze	Periti agrari
9	Arrighi Alfredo	15- 4-1906	Firenze	Firenze	Ragionieri
10	Artico Umberto	12-10-1935	Treviso	Milano	Dottori commercialisti
11	Asso Paolo	21- 8-1929	Impruneta	Firenze	Dottori commercialisti
12	Attanasio Cesare	7- 7-1933	Roma	Roma	Ragionieri e dottori commercialisti
13	Atzori Salvatore	24- 4-1940	Baressa	Cagliari	Ragionieri
14	Avellone Dario	1- 7-1910	Napoli	Genova	Non iscritto
15	Balletto Giorgio	11- 7-1942	Cagliari	Cagliari	Dottori commercialisti
16	Balzi Valentino	11-10-1914	Vicenza	Vicenza	Ragionieri
17	Bardelli Raul	21-11-1938	Milano	Milano	Dottori commercialisti
18	Barontini Raffaele	27- 4-1929	La Spezia	La Spezia	Dottori commercialisti
19	Barra Aldo	14- 7-1927	Salerno	Roma	Dottori commercialisti
20	Bartoli Marcello	14- 8-1933	Roma	Roma	Non iscritto
21	Basso Agostino	14-11-1933	Bassano del Grappa	Bassano del Grappa	Ragionieri
22	Battaglia Michele	18- 4-1942	Termini Imerese	Termini Imerese	Dottori commercialisti
23	Becattini Amoretti Pietro	27- 1-1940	Laterina	Arezzo	Ragionieri
24	Bendinelli Mauro	6- 6-1920	Certaldo	Firenze	Avvocati
25	Beretta Emilio	3- 1-1939	Milano	Milano	Dottori commercialisti
26	Bergamini Gabriele	23- 9-1921	Ferrara	Roma	Non iscritto
27	Bernardini Vinicio	16- 7-1926	Pisa	Pisa	Dottori commercialisti
28	Bertola Giuseppe	13- 1-1939	Vicenza	Vicenza	Dottori commercialisti
29	Betti Carlo	24-10-1909	Pesaro	Pesaro	Dottori commercialisti
30	Bienati Maria Luisa	20- 1-1941	Gallarate	Cassano Magnago	Ragionieri
31	Biglia Giacomo	23-10-1940	S. Giorgio Canavese	Ciriè	Dottori commercialisti
32	Bino Roberto	8- 3-1947	Ankara (Turchia)	Roma	Ragionieri
33	Bisail Boris	12- 6-1917	Maribor (Jugoslavia)	Sassari	Non iscritto
34	Bisesti Antonio	20-12-1943	Verona	Verona	Ragionieri
35	Biso Lino	9-10-1917	La Spezia	Milano	Dottori commercialisti
36	Biso Mariano	4-12-1919	Sarzana	Livorno	Ragionieri
37	Boggiatto Alessandro	25- 5-1933	Moncalieri	Torino	Non iscritto
38	Boldrini Giancarlo	3- 4-1937	Roma	Roma	Ragionieri
39	Bonadonna Mario Vito	9- 9-1937	Palermo	Palermo	Ragionieri
40	Boni Franco	22-11-1926	Firenze	Firenze	Dottori commercialisti
41	Borzellino Fernando	20-12-1937	Palermo	Milano	Ragionieri
42	Brambilla Mario	30- 8-1929	Monza	Monza	Ragionieri
43	Buattini Manlio	5- 3-1938	Salona d'Isonzo	Padova	Dottori commercialisti
44	Bucaria Rosario	22- 4-1940	Mazzarino	Marsala	Ragionieri
45	Buccarella Franco	8-12-1936	Alezio	Milano	Non iscritto
46	Buffelli Giuliano	19- 5-1943	Gera Lario	Bergamo	Ragionieri
47	Bugliari Ferdinando	6- 4-1932	Roma	Roma	Avvocati (albo speciale)
48	Buscaglione Sergio	6-11-1926	Torino	Torino	Dottori commercialisti
49	Calabrese Rodolfo	25-12-1939	Messina	Firenze	Dottori commercialisti
50	Camaggio Gianfrancesco	3- 1-1940	Bari	Bari	Dottori commercialisti
51	Cammarata Nicolò	16- 1-1937	Caltanissetta	Palermo	Dottori commercialisti
52	Cannone Vincenzo	19- 3-1917	Trapani	Palermo	Dottori commercialisti (elenco speciale)
53	Capocasale Mario	2- 1-1931	Dipignano	Cosenza	Ragionieri
54	Cappelli Mario	11- 7-1917	Roma	Roma	Non iscritto

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
55	Capretta Dante	19-11-1938	Teramo	Teramo	Ragionieri e dottori commercialisti
56	Capriccioli Alberto	16- 1-1927	Roma	Roma	Dottori commercialisti
57	Caramanti Franco	17- 1-1943	Mantova	Milano	Ragionieri
58	Carano Franco Stefano	23-10-1944	Crevalcore	Bologna	Dottori commercialisti
59	Carcione Francesco	4- 8-1925	S. Salvatore di Fitalia	Asti	Dottori commercialisti
60	Cassina Duilio	23- 8-1945	Cernobbio	Palermo	Dottori commercialisti
61	Castellucci Giovanni Battista	8- 2-1935	S. Benedetto del Tronto	S. Donato Milanese	Dottori commercialisti
62	Casulli Domenico	19- 1-1925	Putignano	Firenze	Non iscritto
63	Catani Franco	30- 1-1930	Roma	Tivoli	Non iscritto
64	Cavallone Giulio	26- 1-19[illegible]	Milano	Milano	Non iscritto
65	Cavandoli Rodolfo	22- 9-1946	Sabbioneta	Sabbioneta	Notai
66	Cavestro Clodoveo	27- 8-1925	Sossano	Vicenza	Dottori commercialisti
67	Celesia Cesare	2- 5-1938	Aosta	Aosta	Dottori commercialisti
68	Ceruti Aldo	7-12-1936	Cremona	Milano	Dottori commercialisti
69	Cervo Arnaldo	31- 8-1927	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
70	Cestonaro Liviano	23- 8-1934	Altavilla Vicentina	Pont Saint Martin	Non iscritto
71	Chiesa Tullio	20-11-1912	Codigoro	Codigoro	Dottori commercialisti
72	Ciardiello Ugo	3-12-1914	Napoli	Roma	Dottori commercialisti (elenco speciale)
73	Cicognani Roberto	4- 6-1938	Cesena	Milano	Dottori commercialisti
74	Cigala Ferdinando	28- 7-1923	Milano	Milano	Dottori commercialisti
75	Cirillo Ugo	2- 5-1914	Roma	Cremona	Dottori commercialisti
76	Civello Franco	30- 3-1924	Milano	Milano	Avvocati
77	Clerici Nino	23-8-1941	Roma	Milano	Dottori commercialisti
78	Colavito Enrico Luigi	28- 3-1935	Parma	Milano	Non iscritto
79	Colavito Giuliano	18-10-1937	Milano	Milano	Dottori commercialisti
80	Colombo Ettore Michele	25-11-1936	Busto Arsizio	Busto Arsizio	Ragionieri
81	Colombo Flavio	26-12-1941	Gallarate	Cavaria	Ragionieri
82	Conigliaro Gaspare	22-11-1941	Avola	Siracusa	Dottori commercialisti
83	Contento Vincenzo	9- 2-1923	Ronciglione	Roma	Non iscritto
84	Conterno Piero	20-12-1939	Torino	Torino	Dottori commercialisti
85	Corbetta Gianbattista	22-10-1938	Milano	Milano	Geometri
86	Corrado Francesco	9-11-1938	Cortina d'Ampezzo	Cantù	Ragionieri
87	Cosenz Antonio	25-11-1943	Palermo	Palermo	Ragionieri e dottori commercialisti
88	Costa Rosario Giorgio	7-10-1942	Matino	Matino	Dottori commercialisti
89	Crisanti Agostino	14- 3-1939	Treviso	Treviso	Dottori commercialisti
90	Criscuolo Giuseppe	20- 5-1912	Castellammare di Stabia	Roma	Non iscritto
91	Cualbu Giovanni Francesco	18-10-1930	Nuoro	Nuoro	Avvocati
92	Cudoni Mario	6- 3-1927	La Maddalena	Genova	Ragionieri
93	Curnis Edoardo	12-10-1934	Bergamo	Bergamo	Dottori commercialisti
94	Cuttica Roberto	18- 6-1921	Genova	Genova	Non iscritto
95	Dacò Carlo	28- 6-1914	Milano	Napoli	Non iscritto
96	D'Afflitto Guglielma	18- 7-1934	Torino	Torino	Non iscritto
97	Dal Corno Claudio	26- 3-1910	Vicenza	Roma	Non iscritto
98	Dalla Massara Luigi Piergiorgio	17- 2-1940	Cervarese S. Croce	Thiene	Dottori commercialisti
99	Dal Zotto Armando	8- 6-1929	Cogollo del Cengio	Moncalieri	Ragionieri
100	Damiani Mario	8- 4-1940	Avezzano	Pescara	Dottori commercialisti
101	Daniele Giuseppe	20-12-1940	Catania	Catania	Dottori commercialisti
102	Davini Fausto	19- 2-1922	Lonato	Trento	Non iscritto
103	De Filippo Enzo	1-3 -1919	Augusta	Arezzo	Non iscritto
104	Del Col Mario	24-11-1936	Milano	Milano	Non iscritto
105	Del Grosso Giancarlo	7- 4-1930	Milano	Milano	Ragionieri
106	Del Piero Andreina	30-11-1939	Agna	Padova	Ragionieri
107	De Micheli Umberto	7-11-1911	Venezia	Mestre	Non iscritto
108	De Pascalis Ermete Salvatore	20- 9-1928	Novoli	Lecce	Dottori commercialisti
109	De Rose Francesco	28- 1-1917	Napoli	Cosenza	Dottori commercialisti
110	De Simone Aniello	14- 3-1921	Roccarainola	Torino	Ragionieri

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
111	De Simoni Raffaele	26- 2-1922	Frascati	Roma	Non iscritto
112	De Stefano Settimio	10-10-1925	Pradamano	Udine	Dottori commercialisti
113	Dettoni Gianmario	24-11-1925	Milano	Milano	Dottori commercialisti
114	Diano Renato	5- 7-1932	Palizzi Marina	Roma	Ragionieri
115	Di Giovanni Rosario	24- 7-1927	S. Pier Niceto	Genova	Non iscritto
116	Di Massimo Sergio	8- 7-1941	Sabaudia	Roma	Ragionieri
117	Di Rocco Alessandro	6- 7-1928	Ferrara	Venezia	Dottori commercialisti
118	Di Salle Paola	1- 5-1943	Giugliano	Milano	Dottori commercialisti
119	Dore Andrea	14- 9-1945	Cagliari	Cagliari	Dottori commercialisti
120	Dori Nello	6- 5-1922	Roma	Roma	Non iscritto
121	Drisaldi Enrico	28-11-1937	Novara	Novara	Ragionieri
122	Druetti Giuseppe	3- 6-1918	Genova	Roma	Avvocati
123	Esposito Alfonso	13-12-1935	Napoli	Casoria	Non iscritto
124	Fabio Alfredo	18- 6-1918	Salerno	Salerno	Dottori commercialisti
125	Fanti Fanio	2-10-1933	Volpago del Montello	Treviso	Dottori commercialisti
126	Fantoni Filiberto	5-10-1923	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
127	Fantuzzi Marco	26- 8-1914	Padova	Torino	Dottori commercialisti
128	Farina Giampaolo	23- 9-1938	Pesaro	Pesaro	Ragionieri
129	Farinella Annamaria	27-12-1937	Milano	Milano	Dottori commercialisti
130	Farneti Giuseppe Maria	1- 3-1941	Rimini	Rimini	Dottori commercialisti
131	Farsaci Francesco	6- 8-1936	Villafranca Tirrena	Saponara	Ragionieri
132	Faucci Paolo	12- 4-1937	Firenze	Firenze	Dottori commercialisti
133	Ferrari Giorgio	17-12-1930	Parma	Roma	Non iscritto
134	Ferrarini Guglielmo	14- 8-1922	Siracusa	Siracusa	Dottori commercialisti
135	Figoli Giovanni	14- 7-1935	Roma	Roma	Ragionieri
136	Figus Vincenzo	6- 6-1944	Roma	Roma	Dottori commercialisti
137	Fiorentini Renato	2-12-1922	Marino	Roma	Non iscritto
138	Forte Antonio	20- 4-1943	Castellammare di Stabia	Bologna	Ragionieri
139	Frascarolo Franco	5- 3-1922	Genova-Sestri	Valenza	Dottori commercialisti
140	Fratta Davide	16- 1-1936	Parma	Parma	Avvocati
141	Fronza Livio	27- 4-1939	Trento	Trento	Dottori commercialisti
142	Frullini Olinto	29- 3-1942	Torrita di Siena	Bologna	Dottori commercialisti
143	Fuortes Gian Carlo	25- 8-1915	Bologna	Milano	Dottori commercialisti
144	Gaetani d'Aragona Gabriele	24- 5-1922	Napoli	Sasso di Castalda	Dottori agronomi
145	Galletti Loris	5- 2-1944	Granarolo Emilia	Bologna	Ragionieri
146	Gatti Ezio	5- 9-1923	Piovera	Milano	Non iscritto
147	Gavazzi Gerolamo	18- 6-1943	Desio	Erba	Dottori commercialisti
148	Gazzerro Corrado	20- 9-1941	Maddaloni	Genova	Ragionieri
149	Gennari Giovanni Battista	9-11-1935	Udine	Pagnacco	Dottori commercialisti
150	Gennari Marcello	4- 9-1935	Pesaro	Pesaro	Dottori commercialisti
151	Ghioni Giuseppe	4-12-1921	Bollate	Milano	Dottori commercialisti
152	Girardi Sergio	22- 1-1930	Mantova	Milano	Dottori commercialisti
153	Giulianelli Aurelio	14-12-1915	Mignano Montelungo	Roma	Dottori commercialisti
154	Gorni Pierluigi	30- 7-1937	Milano	Milano	Dottori commercialisti
155	Gramegna Vincenzo	22-12-1939	Bari	Bari	Ragionieri
156	Grandi Erio Fortunato	14- 2-1932	Genova	Genova	Ragionieri
157	Grosso Giancarlo	13- 4-1938	Calasetta	Cagliari	Dottori commercialisti
15	Guarnieri Alberto	3-10-1920	Milano	Milano	Non iscritto
159	Iadarola Alfredo	1- 7-1924	Benevento	Roma	Dottori commercialisti
160	Ioni Giuliano	10- 9-1941	Rimini	Rimini	Ragionieri
161	Jelmini Giuseppe Ernesto	7-11-1923	Novara	Roma	Non iscritto
162	Lancellotti Girolamo	14- 8-1930	S. Cesario sul Panaro	S. Cesario sul Panaro	Dottori commercialisti
163	Landi Quirino	18- 3-1920	Ramello	Milano	Non iscritto
164	Lanzafame Paolo	15-10-1930	Reggio Calabria	Siderno	Ragionieri
165	La Resa Giuseppe	19-10-1946	Ragusa	Ragusa	Ragionieri

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
166	La Sala Giuseppe	9- 9-1942	Cagliari	Cagliari	Dottori commercialisti
167	Lauro Luigi	14-12-1938	Campo Tures	Trento	Ragionieri
168	Lavaselli Oreste	17-12-1938	Novara	Novara	Dottori commercialisti
169	Lazzaro Mario	22- 9-1912	Vasto	Napoli	Non iscritto
170	Lentini Gaspare	9- 4-1924	Castelvetrano	Castelvetrano	Avvocati
171	Lenzi Desiderio	6- 6-1920	Torcegno	Venaria	Ragionieri
172	Leone Francesco	25- 1-1911	Gioia del Colle	Bari	Avvocati
173	Leonetti Angelo	28- 7-1936	Spinetoli	Pagliare di Spinetoli	Ragionieri
174	Lezoche Giacomo	24- 3-1927	Trani	Milano	Dottori commercialisti
175	Lojoli Renato	12-10-1938	Roma	Roma	Dottori commercialisti
176	Lombardi Emilio	4- 3-1927	Torino	Torino	Non iscritto
177	Lorenzon Giannino	26- 9-1939	Villorba	Lancenigo	Non iscritto
178	Lucchi Germano	29- 4-1936	Cesena	Cesena	Dottori commercialisti
179	Manara Adriano	11- 9-1939	Imola	Milano	Dottori commercialisti
180	Mancini Luigi Carmine	10- 5-1932	Campo di Pietra	Roma	Avvocati
181	Marangon Elio	7- 1-1909	Genova-Sampierdarena	Genova	Non iscritto
182	Marciello Giorgio	3-11-1934	Foggia	Foggia	Dottori commercialisti
183	Martinelli Antonio	2- 6-1928	Reggio Emilia	Roma	Dottori commercialisti
184	Martucci Franco	15-10-1942	Iglesias	Cagliari	Dottori commercialisti
185	Mascheroni Lino	30- 9-1940	Cantù	Cantù	Dottori commercialisti
186	Masi Gerardo	22- 5-1942	Ceccano	Ceccano	Ragionieri
187	Matrone Sergio	14- 4-1936	Roma	Roma	Dottori commercialisti
188	Mazzocco Oliviero	22- 6-1930	Milano	Milano	Dottori commercialisti
189	Mece Giorgio	29- 6-1939	Roma	Roma	Dottori commercialisti
190	Meda Filippo	16- 3-1929	Milano	Milano	Avvocati
191	Melandri Tito	6- 3-1925	Bagnacavallo	Cairo Montenotte	Non iscritto
192	Melis Elio	20-10-1939	Ierzu	Cagliari	Dottori commercialisti
193	Melossi Antonio	29-12-1913	Bologna	Bologna	Ragionieri (elenco speciale)
194	Meneghini Renato	14- 3-1937	Vicenza	Vicenza	Dottori commercialisti
195	Meroni Gianfranco	10- 5-1937	Milano	Milano	Ragionieri
196	Merra Roberto	22- 4-1933	Palermo	Palermo	Avvocati
197	Messuri Riccardo	2- 5-1920	S. Maria C.V.	Genova	Dottori commercialisti
198	Milanesi Alberto	8-12-1924	Milano	Milano	Non iscritto
199	Milia Antonio	3- 6-1940	Cordignano	Cagliari	Ragionieri
200	Milone Carmelo	19- 9-1912	Paternò	Milano	Avvocati
201	Minola Cesare	11- 6-1938	Milano	Milano	Dottori commercialisti
202	Molino Francesco	2- 8-1941	Catania	Tremestieri Etneo	Dottori commercialisti
203	Monetti Salvatore	24- 5-1910	Giugliano	Milano	Dottori commercialisti
204	Montanari Uber Vittorio	8- 1-1922	S. Sofia	Cesena	Ragionieri
205	Montanini Renzo	7- 1-1935	Traversetolo	Reggio Emilia	Non iscritto
206	Morandi Amos	5- 5-1938	Correggio	Correggio	Ragionieri
207	Moretti Bianca	12- 7-1936	Milano	Milano	Dottori commercialisti
208	Morrone Antonio	18- 7-1932	Campobasso	Campobasso	Non iscritto
209	Moschetti Massimo	29- 6-1933	Torino	Torino	Dottori commercialisti
210	Mulas Lelio	3- 6-1905	Bari	Bari	Dottori commercialisti
211	Napolitano Saverio	17- 7-1924	Benevento	Napoli	Dottori commercialisti
212	Neroni Graziano	8-10-1919	S. Benedetto del Tronto	Tolentino	Avvocati
213	Niccolai Antonio	13- 2-1939	Radda in Chianti	Saronno	Ragionieri
214	Nicolini Franco	4- 9-1940	Bojano	Roma	Ragionieri
215	Nicolosi Francesco	26-10-1939	Gimma (Etiopia)	Milano	Avvocati
216	Nicotra Giovanni	25- 1-1940	Catania	Catania	Dottori commercialisti
217	Nisi Sauro	1- 1-1917	Milano	Milano	Non iscritto
218	Nuzzi Francesco	10- 1-1910	Canneto (ora Adelfia)	Ancona	Dottori commercialisti
219	Orlandini Del Beccuto Cesare	19- 9-1944	Contigliano	Roma	Dottori commercialisti
220	Paci Calogero	7-10-1921	Agrigento	Roma	Dottori commercialisti
221	Pagliarulo Giuseppe	17- 4-1915	Putignano	Bari	Dottori commercialisti

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
222	Pambianchi Ugo	20-11-1942	Roma	Roma	Ragionieri
223	Panzera Filippo	10- 4-1940	Treviso	Treviso	Dottori commercialisti
224	Papetti Mario	14- 9-1928	Bergamo	Bergamo	Non iscritto
225	Paracca Edoardo	8- 1-1915	Rivoli	Rivoli	Dottori commercialisti
226	Parea Renato Aldo Giuseppe	11- 8-1944	Vigevano	Vigevano	Dottori commercialisti
227	Parise Severino	31- 1-1919	Vicenza	Vicenza	Dottori commercialisti
228	Pascucci Roberto	30- 8-1941	Cava dei Tirreni	Napoli	Dottori commercialisti
229	Pasquini Giancarlo	20-10-1937	Bologna	Bologna	Ragionieri
230	Pavone Gennaro	25- 7-1903	Catanzaro	Roma	Avvocati
231	Pepe Vincenzo	11- 6-1929	Caltanissetta	Palermo	Non iscritto
232	Perfido Giuseppe	9- 9-1916	Turi	Genova	Non iscritto
233	Perno Antonio	28- 3-1942	Roma	Roma	Procuratori legali
234	Perrotti Alfonso	26- 8-1926	Vasto	Roma	Non iscritto
235	Petriglia Adolfo	3- 7-1925	Roma	Roma	Non iscritto
236	Picucci Amleto	1- 9-1913	Roma	Roma	Non iscritto
237	Pierno Raffaele	4- 9-1941	Bari	Bari	Ragionieri
238	Piroddi Salvatore	16-12-1938	Dorgali	Milano	Dottori commercialisti
239	Pirri Pasquale	1- 4-1934	Sassari	Cagliari	Dottori commercialisti
240	Pizzo Romano	15- 9-1939	Palermo	Milano	Non iscritto
241	Plaja Emilio	12- 1-1925	Castellammare del Golfo	Palermo	Non iscritto
242	Pochetti Stefano	27- 7-1944	Roma	Roma	Dottori commercialisti
243	Porcu Gian Paolo	20- 8-1937	Chiavenna	Cagliari	Dottori commercialisti
244	Pottino Guido Maria	25-10-1943	Roma	Roma	Procuratori legali
245	Pozzo Renzo	30- 4-1936	Udine	Roma	Ragionieri
246	Prando Luciano	26- 5-1926	Vicenza	Vicenza	Dottori commercialisti
247	Protasi Massimo	31- 7-1922	Spoleto	Roma	Non iscritto
248	Pugi Dino	5- 5-1920	Monte S. Savino	Monte S. Savino	Ragionieri
249	Pugliese Alberto	16- 7-1915	Roma	Roma	Avvocati
250	Puttini Claudio	25-10-1946	Milano	Milano	Ragionieri
251	Raspanti Antonino	30-11-1939	Mantova	Mantova	Avvocati
252	Rastelli Gaspare	27- 3-1933	Torrevecchia Pia	Milano	Ragionieri
253	Razza Marco	19-10-1941	Milano	Milano	Dottori commercialisti
254	Rezza Francesco	12-12-1919	Lucca	Milano	Avvocati
255	Rinaldi Vincenzo	1- 8-1922	Salerno	Roma	Avvocati
256	Robotti Roberto	16- 9-1938	Alessandria	Milano	Dottori commercialisti
257	Ronzini Elio	18- 3-1921	Mesagne	Pavia	Ragionieri
258	Rosa Antonio	25- 1-1940	Bellano	Milano	Ragionieri
259	Rossetti Giuseppe	9- 2-1942	Cesena	Bologna	Dottori commercialisti
260	Rossi Paolo	29-11-1944	Bergamo	Bergamo	Ragionieri
261	Ruffino Antonino	25- 7-1938	Cinisi	Cinisi	Ragionieri
262	Runfola Giovanni	30- 4-1924	Palermo	Palermo	Ragionieri
263	Russo Quirino	6- 3-1921	Mariglianella	Marigliano	Avvocati
264	Ruta Nunzio	28- 6-1937	Casalciprano	Campobasso	Non iscritto
265	Sansone Giancarlo	21-11-1938	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
266	Santocchini Roberto	11- 2-1936	Pitigliano	Vaglia	Ragionieri
267	Saracco Claudio	31- 7-1940	Torino	Torino	Dottori commercialisti
268	Scaltrini Marisa	21-10-1928	Milano	Milano	Dottori commercialisti
269	Schiavina Ermanno	12- 8-1916	Roma	Roma	Dottori commercialisti
270	Schivardi Pio	2- 1-1936	Romano di Lombardia	Romano di Lombardia	Dottori commercialisti
271	Scicutella Antonio	29- 9-1938	Bari	Bari	Dottori commercialisti
272	Scimonelli Carlo	30- 6-1934	Palermo	Palermo	Avvocati
273	Scuriatti Claudio	6- 6-1935	Roma	Roma	Dottori commercialisti
274	Selvatici Gastone	31- 7-1935	Bologna	Bologna	Ragionieri
275	Sembiante Piero	15-10-1939	Roma	Roma	Dottori commercialisti
276	Senoner Enrico Pietro	23- 8-1940	Bolzano	Bolzano	Dottori commercialisti
277	Serafini Giacomo	7- 3-1920	Pordenone	Pordenone	Non iscritto
278	Serpico Giuseppe Ezio	7- 4-1934	Genova	Genova	Periti industriali
279	Sfragaro Achille	23- 7-1939	Naro	Palermo	Avvocati

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
280	Smargiassi Michele	4- 3-1916	Vasto	Roma	Dottori commercialisti
281	Sorci Carlo	6- 6-1942	Palermo	Palermo	Dottori commercialisti
282	Spadola Giuseppe	21- 7-1915	Napoli	Milano	Dottori commercialisti
283	Stallone Gaspare	10- 2-1937	Castelvetrano	Castelvetrano	Ragionieri
284	Sturnia Sebastiano	27- 2-1902	Moncalieri	Torino	Ragionieri
285	Tabacchi Giuliano	9- 3-1937	Udine	Padova	Non iscritto
286	Tagliavia Salvatore	1-10-1932	Palermo	S. Donato Milanese	Dottori commercialisti
287	Tamburini Tino	17- 1-1911	Ravenna	Roma	Non iscritto
288	Tartuferi Loris	27-10-1934	Macerata	Macerata	Dottori commercialisti
289	Tentorio Franco	5- 1-1945	Bergamo	Bergamo	Dottori commercialisti
290	Tita Paolo	29- 6-1943	Ruvo del Monte	Torino	Ragionieri
291	Tocchetti Antonio	28- 7-1940	Lecco	Calolziocorte	Dottori commercialisti
292	Toscani Giuseppe	17- 1-1922	Milano	Arenzano	Non iscritto
293	Tramelli Filippo	22- 6-1914	Modena	Piacenza	Dottori commercialisti
294	Tritto Giovanni	4- 7-1926	Acquaviva delle Fonti	Acquaviva delle Fonti	Ragionieri
295	Trombi Gino	27- 5-1923	Tizzano Val Parma	Parma	Dottori commercialisti (elenco speciale)
296	Tucci Augusto	8- 5-1944	Merano	Bergamo	Dottori commercialisti
297	Tucci Giovanni	29- 9-1923	Campobasso	Campobasso	Non iscritto
298	Turrisi Umberto	20- 3-1939	Scaletta Zanclea	Siracusa	Ragionieri
299	Usai Giuseppe	19- 3-1937	Cagliari	Cagliari	Dottori commercialisti
300	Vacca Franca	15- 2-1937	Tripoli (Libia)	Roma	Avvocati
301	Valenti Emanuele	11- 6-1909	Napoli	Roma	Ragionieri
302	Vasta Alberto	24-10-1910	Catania	Catania	Ragionieri
303	Venturoli Giuseppe	23- 5-1920	Budrio	Bologna	Non iscritto
304	Vermiglio Francesco	25- 8-1943	Messina	Messina	Dottori commercialisti
305	Veronesi Luigi	27- 1-1923	Milano	Milano	Non iscritto
306	Viscoli Renato	5- 6-1945	Fabriano	Fabriano	Ragionieri
307	Volterrani Fausto	17- 9-1924	Roma	Roma	Non iscritto
308	Zanetti Giancarlo	27-11-1925	Vicenza	Vicenza	Dottori commercialisti
309	Zesi Pierangelo	26- 1-1941	Velletri	Latina	Dottori commercialisti
310	Zucca Ezio	19-11-1913	Milano	Milano	Ragionieri

Roma, addì 16 giugno 1975

Il presidente della commissione centrale: POLIMENO

(5283)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1975.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 1968, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino, e ne ha approvato lo statuto;

Visto l'art. 24 del vigente statuto del predetto Istituto, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 1° febbraio 1972 con il quale sono stati nominati un sindaco effettivo e un sindaco supplente dell'Istituto in parola;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo delle cariche suddette;

Decreta:

Il dott. Felice Ruggiero e il dott. Ernesto De Medio sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo, con funzioni di presidente e sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino.

I predetti dureranno in carica tre anni in conformità alle disposizioni statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1975

Il Ministro: COLOMBO

(5412)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania relativo al riconoscimento delle scuole tedesche in Italia, con memorandum, effettuato a Roma il 2 aprile 1974.

Il 20 maggio 1975, in base ad approvazione disposta con legge 19 maggio 1975, n. 181, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 dell'11 giugno 1975, l'Italia ha effettuato la notifica prevista per l'entrata in vigore dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania relativo al riconoscimento delle scuole tedesche in Italia, con *memorandum*, effettuato a Roma il 2 aprile 1974.

La Repubblica federale di Germania aveva già effettuato, in data 24 gennaio 1975, analoga notifica, comunicando altresì, ai sensi del par. 1 del *memorandum*, annesso allo scambio di note, che le competenti autorità tedesche hanno accordato alla « Deutsche Schuke » di Genova lo stesso *status* delle altre tre scuole funzionanti in Italia.

In conformità del punto 5, lo scambio di note entrerà in vigore il 19 luglio 1975.

(5415)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1973, registro n. 11 Istruzione, foglio n. 256, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato il 20 luglio 1970 dal prof. Cresci Alfredo, avverso il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione 19 febbraio 1970, n. 2229, che dichiarava rispettivamente irricevibile e inammissibile i ricorsi gerarchici presentati dal medesimo prof. Cresci, avverso i giudizi complessivi di « distinto » attribuitigli per gli anni scolastici 1966-67 e 1967-68.

(4889)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1975, registro n. 145 Istruzione, foglio n. 323, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 10 maggio 1971 dal prof. Angelo Bruni avverso l'annullamento della decisione 11 gennaio 1971 della commissione di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, del provveditorato agli studi di Cosenza di accoglimento del ricorso gerarchico proposto dalla prof.ssa Giuseppina Battista.

(5072)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Clotilde Maddalena, nata a Milano il 25 febbraio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Firenze il 3 luglio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4886)

Il dott. Armando Cipriano, nato a Belluno il 2 febbraio 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze politiche conseguito presso l'Università di Firenze il 29 aprile 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4887)

La dott.ssa Emma Giannattasio, nata a Milano il 21 aprile 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze biologiche conseguito presso l'Università di Milano il 30 ottobre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4888)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti di effetti, di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Domenico Loreto, nato a Catania il 3 settembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Catania in data 18 maggio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

(5021)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « Consorzio emiliano cooperative avicunicole (Conecav) cooperativa a r.l. » già Consorzio cooperativo avicolo interprovinciale padano società cooperativa a responsabilità limitata per azioni, in Bologna.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1975 la società cooperativa « Consorzio emiliano cooperative avicunicole (Conecav) cooperativa a r.l. », già Consorzio cooperativo avicolo interprovinciale padano società cooperativa a responsabilità limitata per azioni, in Bologna, costituita per rogito dott. Gian Domenico Serri in data 31 agosto 1965, rep. 6887, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Riccardo Pescini.

(4989)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « La Pace - Soc. a r.l. », in Legnano

Con decreto ministeriale 27 maggio 1975 il dott. Leopoldo Langella è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « La Pace - Soc. a r.l. », in Legnano (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con precedente decreto in data 5 novembre 1968, in sostituzione del dott. Giovanni Gioffrè, dimissionario.

(5125)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e consumo di via Roma, in Usmate Velate.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1975 il dott. Leopoldo Langella è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e consumo di via Roma, in Usmate Velate (Milano), già posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con precedente decreto in data 24 novembre 1969, in sostituzione del dott. Giovanni Gioffrè, dimissionario.

(5126)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa popolare macheriese di produzione e consumo, in Macherio.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1975 il dott. Leopoldo Langella è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa popolare macheriese di produzione e consumo, in Macherio (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con precedente decreto 25 gennaio 1966, in sostituzione del dott. Giovanni Gioffrè, dimissionario.

(5169)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa nazionale di consumo a r.l., in Verano Brianza

Con decreto ministeriale 27 maggio 1975 il dott. Leopoldo Langella è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa nazionale di consumo a r.l., in Verano Brianza (Milano), già posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con precedente decreto 24 marzo 1969, in sostituzione del dott. Giovanni Gioffrè, dimissionario.

(5161)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperedile lombarda », in Robbiano Giussano.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1975 il dott. Leopoldo Langella è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperedile lombarda », in Robbiano Giussano (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con precedente decreto 24 giugno 1974, in sostituzione del dott. Giovanni Gioffrè, dimissionario.

(5162)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Elettrosalda », in Milano.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1975 il dott. Leopoldo Langella è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Elettrosalda », in Milano, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto 11 novembre 1967, in sostituzione del dott. Giovanni Gioffrè, dimissionario.

(5163)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edificatrice « Franco Varisco e Carlo Camesasca » a r.l., in Monza.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1975 il dott. Leopoldo Langella è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edificatrice « Franco Varisco e Carlo Camesasca » a r.l., in Monza, posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con precedente decreto 23 agosto 1966, in sostituzione del dott. Giovanni Gioffrè, dimissionario.

(5164)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 117

Corso dei cambi del 26 giugno 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	627,50	627,50	627,30	627,50	626,90	627,60	627,45	627,50	627,50	627,50
Dollaro canadese	610,80	610,80	611,20	610,80	611,15	610,85	610,85	610,80	610,80	610,80
Franco svizzero	251,70	251,70	251,50	251,70	251,38	251,80	251,74	251,70	251,70	251,70
Corona danese	115,075	115,075	115,15	115,075	115,08	115,10	115,13	115,075	115,075	115,05
Corona norvegese	127,92	127,92	128,05	127,92	127,96	127,90	127,82	127,92	127,92	127,90
Corona svedese	160,18	160,18	160,10	160,18	160,19	160,15	160,18	160,18	160,18	160,18
Fiorino olandese	258,84	258,84	258,60	258,84	258,86	258,85	258,88	258,84	258,84	258,82
Franco belga	17,912	17,912	17,92	17,912	17,97	17,90	17,91	17,912	17,912	17,90
Franco francese	156,93	156,93	156,35	156,93	156,98	156,95	157,02	156,93	156,93	156,93
Lira sterlina	1407,65	1407,65	1408,50	1407,65	1411,75	1407,60	1408,20	1407,65	1407,65	1407,65
Marco germanico	267,88	267,88	268,30	267,88	268,05	267,85	268 —	267,88	267,88	267,88
Scellino austriaco	37,915	37,915	37,90	37,915	37,90	37,90	37,9325	37,915	37,915	37,91
Escudo portoghese	25,795	25,795	25,85	25,795	25,70	25,80	25,82	25,795	25,795	25,79
Peseta spagnola	11,242	11,242	11,2450	11,242	11,29	11,25	11,2450	11,242	11,242	11,24
Yen giapponese	2,122	2,122	2,1250	2,122	2,11	2,13	2,1225	2,122	2,122	2,12

Media dei titoli del 26 giugno 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,150
Redimibile 3,50 % 1934	100,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,275
» 5 % (Ricostruzione)	99,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,350
» 5 % (Città di Trieste)	93,025
» 5 % (Beni esteri)	92 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,100
» 5,50 % » » 1968-83	82,275
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	83,625
» 6 % » » 1971-86	84,375
» 6 % » » 1972-87	83,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,800
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,850
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,250
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,900
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,875
» poliennali 7 % 1978	94,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 giugno 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	627,475
Dollaro canadese	610,825
Franco svizzero	251,72
Corona danese	115,102
Corona norvegese	127,87
Corona svedese	160,18
Fiorino olandese	258,86
Franco belga	17,911
Franco francese	156,975
Lira sterlina	1407,925
Marco germanico	267,94
Scellino austriaco	37,924
Escudo portoghese	25,807
Peseta spagnola	11,243
Yen giapponese	2,122

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Telvan dell'impresa Margesin

Con decreto ministeriale 31 maggio 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Telvan, concessa alla impresa Margesin con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(5116)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Venzar dell'impresa Solplant

Con decreto ministeriale 31 maggio 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Venzar, concessa alla impresa Solplant con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(5117)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Casoron G dell'impresa Amonn Fitochimica

Con decreto ministeriale 5 maggio 1975 e stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Casoron G, concessa alla impresa Amonn Fitochimica con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(5118)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Tartan L 20 dell'impresa Montedison

Con decreto ministeriale 5 maggio 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Tartan L 20, concessa alla impresa Montedison con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(5119)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

(*Opera Sila*)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Bisignano (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1419 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1951) nei confronti della ditta Giannone Ciro fu Luigi, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 2.926.587, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 1.855.000 già liquidato con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6116/4020 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 22 dicembre 1960).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coeff. di moltiplicazione stabilito dalla C.C.C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalt.	QUALITA' DI COLTURA	Classe	Superficie ha	Reddito dominicale lire		lire
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	37	—	Pascolo cesp.	II	0.56.90	6,83	405	2.766
	38	—	Seminativo	IV	2.07.00	207,00	325	67.275
9	10	—	Seminativo	III	5.90.70	945,12	310	292.987
	97	—	Semin. irriguo	II	0.17.50	64,75	365	23.634
10	1	—	Seminativo	IV	15.83.80	1.583,80	325	514.735
	7	—	Pascolo cesp.	II	1.75.90	21,11	405	8.549
	8	—	Ficheto	II	0.75.90	318,78	400	127.512
	14	—	Seminativo	III	14.54.20	2.326,72	310	721.283
	16	—	Seminativo	IV	2.05.30	205,30	325	66.722
	20	—	Semin. irriguo	II	0.07.20	26,64	365	9.724
11	5	—	Pascolo cesp.	I	4.14.70	120,26	390	46.901
	6	—	Seminativo	III	2.40.40	384,64	310	119.238
	8	—	Pascolo arb.	Un.	19.74.80	1.184,88	370	438.406
	9	—	Seminativo	V	0.11.20	6,16	335	2.064
5	54	—	Seminativo	III	0.98.60	157,76	310	48.906
10	2	—	Pascolo	Un.	2.48.20	52,12	400	20.848
	10	—	Seminativo	IV	4.12.50	412,50	325	134.062
	60	—	Seminativo	IV	6.83.00	683,00	325	221.975
11	38	—	Bosco ceduo	II	1.95.40	87,93	—	59.000
			Totali . . .		86.53.20	8.795,30		2.926.587

(5184)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Giorgio di Fara, società cooperativa a responsabilità limitata, in S. Giorgio di Perlena.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 16 giugno 1975 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di S. Giorgio di Fara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Giorgio di Perlena (Vicenza), e la sua sottoposizione all'amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. Antonio Zanarotti, nato a Vicenza il 10 ottobre 1937, è nominato commissario straordinario ed i signori avv. Mario Rigoni, nato a Vicenza il 3 marzo 1930, dott. Giovanni Zamberlan, nato a Vicenza il 29 settembre 1939, avv. Paolo Cappellaro, nato a Vicenza il 28 settembre 1940, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Giorgio di Fara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Giorgio di Perlena (Vicenza), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Governatore: CARLI

(5414)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento senza liquidatore di tre società cooperative

Con delibera della giunta regionale le seguenti società cooperative sono state sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) *Cooperativa edilizia Nicoletta - Soc. coop. a r.l., in* Monfalcone (Gorizia);

2) Vega - Soc. coop. a r.l., in Muggia (Trieste);

3) Cooperativa operaia gradiscana a r.l., in Gradisca di Sedegliano (Udine).

(5297)

REGIONE PIEMONTE

Variante al piano regolatore generale del comune di Grugliasco

Con decreto del presidente della giunta regionale 18 novembre 1974, n 4448, è stata approvata la variante per la zona A7 del piano regolatore generale del comune di Grugliasco (Torino).

(5049)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Vignole Borbera

Con decreto del presidente della giunta regionale 4 marzo 1975, n. 781, è stato approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Vignole Borbera (Alessandria).

(5033)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di S. Stefano Roero

Con decreto del presidente della giunta regionale 17 gennaio 1975, n. 116, è stato approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di S. Stefano Roero (Cuneo).

(5034)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Cannobio

Con decreto del presidente della giunta regionale 26 febbraio 1975, n. 731, è stato approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Cannobio (Novara).

(5035)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Nonio

Con decreto del presidente della giunta regionale 17 febbraio 1975, n. 616, è stato approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Nonio (Novara).

(5036)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Chivasso

Con decreto del presidente della giunta regionale 17 gennaio 1975, n 117, è stato approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Chivasso (Torino).

(5037)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Pieve Vergonte

Con decreto del presidente della giunta regionale 7 febbraio 1975, n. 452, è stato adottato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Pieve Vergonte (Novara).

(5038)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Occhieppo Inferiore.

Con decreto del presidente della giunta regionale 7 febbraio 1975, n. 453, è stato approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Occhieppo Inferiore (Vercelli).

(5039)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Bernezzo

Con decreto del presidente della giunta regionale 7 febbraio 1975, n. 454, è stato approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Bernezzo (Cuneo).

(5040)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Cabella Ligure

Con decreto del presidente della giunta regionale 7 febbraio 1975, n. 455, è stato approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Cabella Ligure (Alessandria).

(5041)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica a nove posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che approvano rispettivamente il testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079 concernenti il riordinamento delle carriere e le retribuzioni degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1971, concernente le denominazioni delle nuove qualifiche del personale del Ministero;

Considerato il fabbisogno di personale tecnico nel ruolo degli autisti, carriera ausiliaria, in relazione alle esigenze del servizio;

Tenuto conto dei posti spettanti nel ruolo predetto agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, concernente l'autorizzazione a mettere a concorso nove posti di autista;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica a nove posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

Art. 2.

La nomina dei candidati dichiarati vincitori sarà subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso della licenza di 5ª elementare;

b) essere in possesso della patente di guida di autoveicoli;

c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 5;

d) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) aver sempre tenuto buona condotta;

f) essere fisicamente idonei alle mansioni di autista;

g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non esser esclusi dall'elettorato attivo politico;

i) non esser stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito all'art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 700, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante. E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 5 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il possesso della patente di guida di autoveicoli;

5) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

6) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

7) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti e i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

11) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

12) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare; la firma dell'autorità consolare dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal secondo comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei titoli e dei requisiti che il candidato intende sottoporre a valutazione comparativa per la formazione della graduatoria di merito: attestazioni di servizi prestati presso enti pubblici o privati o nelle forze armate, attestazioni delle autorità scolastiche relative a corsi di studio superiori a quello elementare e tutti gli altri titoli e documenti che ritenga di presentare nel proprio interesse.

Il possesso della patente di tipo C o superiore dovrà essere documentato con attestazione rilasciata dal prefetto o con copia debitamente autenticata della patente.

Art. 5.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 3 è elevato:

A) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

B) di cinque anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti per i profughi, per i cittadini deportati dal nemico;

C) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi;

D) a 40 anni per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

E) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici di cui alle lettere *A*), *B*), *C*) ed al comma precedente sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti le-

gislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso procederà alla valutazione dei titoli presentati dai concorrenti, previa determinazione dei criteri di massima da seguire nella valutazione stessa. Non sono valutabili i titoli attestanti l'appartenenza alle categorie che possono beneficiare delle preferenze a parità di merito indicate al successivo art. 8 salvo quelle di cui alla lettera p) dello stesso articolo.

La valutazione dei titoli precederà le prove pratiche.

La commissione disporrà di 30 punti per la valutazione dei titoli e di 10 punti per la valutazione della prova di idoneità tecnica.

Non saranno ammessi a sostenere la prova di idoneità tecnica i candidati che non abbiano riportato almeno sei punti nella valutazione dei titoli.

La prova di idoneità tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno sei punti.

La sede e la data della prova di idoneità tecnica sarà comunicata ai singoli candidati almeno quindici giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno esibire la patente di guida.

Art. 7.

Espletata la prova del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La votazione complessiva è determinata dalla somma dei punti riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nella prova di idoneità tecnica.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 8.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova pratica e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-ter, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto l'invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere a) e b) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati e gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, o copia autenticata del verbale della visita medica;

d) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi del lavoro;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere a) o b) o c) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 9.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 8, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dalla prefettura.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) titolo di studio originale o copia debitamente autenticata e copia della patente di guida debitamente autenticata o del certificato rilasciato dal prefetto attestante il possesso della patente stessa;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai termini dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1975
Registro n. 9 *Agricoltura, foglio n.* 71

(4738)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE
PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione, in data 17 dicembre 1974, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per uno sperimentatore in prova;

Vista la tabella *A* 1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli sperimentatori;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per un posto di sperimentatore in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di laurea in scienze biologiche.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;
b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;
b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio e di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);
b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;
c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi.
d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

V) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione di limiti di età eventualmente spettanti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

L'esclusione al concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;
2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;
8) il titolo di studio conseguito, con indicazione del voto di laurea.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

A corredo delle domande gli aspiranti dovranno unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

La stazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 9.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 10.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 (o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata), corredato di un certificato attestante il voto di laurea.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titoli per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

D) Certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

F) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 10 e 11 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente, da un professore universitario (con qualifica non inferiore a libero docente con incarico ufficiale d'insegnamento) e da un membro del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo statale dell'istituto.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

svolgimento di un argomento relativo all'industria alimentare.

Prova pratica:

analisi microbiologica degli alimenti.

Prova orale:

biochimica generale, microbiologia degli alimenti. Legislazione sugli alimenti e controlli. Legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 16.

La prova scritta avrà luogo a Parma il giorno 24 *ottobre* 1975 *con inizio alle ore* 8,30 *presso la sede della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, viale Tanara,* 33.

Le date della prova orale e della prova pratica saranno fissate direttamente dalla commissione e verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di venti giorni prima dell'inizio di esse.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta e per la prova pratica saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova pratica e a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica ed in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative, e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della stazione sperimentale.

Art. 20.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di sperimentatore in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 218 del personale civile dello Stato.

La nomina a sperimentatore effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Parma, addì 12 maggio 1975

Il presidente: CULTRERA

(4835)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di consigliere in prova della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il regio decreto 25 luglio 1910, n. 775, che approva il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuto che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva amministrativa di questo Ministero sussistono vacanze di posti e, pertanto, può procedersi alla emanazione di un bando di concorso pubblico per l'assunzione di personale ai posti disponibili;

Considerato che due dei posti disponibili da mettere a pubblico concorso provengono da un aumento nel ruolo organico di che trattasi per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, e, pertanto, un terzo dei posti così aumentati deve essere riservato a personale di questa amministrazione in possesso dei requisiti prescritti;

Che occorre procedere, altresì, alla riserva dei posti prevista dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 citato;

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 218, che autorizza questo Ministero per obiettivi ed inderogabili esigenze a bandire concorsi a' termini abbreviati ed in deroga alle vigenti disposizioni fino alla ristrutturazione dei propri servizi, tuttora non effettuata;

Ritenuto che occorre abbreviare i termini di presentazione delle domande nonchè derogare alle disposizioni vigenti particolarmente in ordine al parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sul programma di esami ed in ordine all'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sussistendo obiettivi motivi di urgenza di assunzione del personale determinati dal lungo tempo trascorso senza possibilità di effettuare assunzioni per concorso, nonchè dalle concomitanti riduzioni di personale in dipendenza di leggi speciali;

Considerato che nel ruolo di che trattasi sussistono vacanze sufficienti per l'applicazione dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso pubblico per esami a venticinque posti di consigliere in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale di questo Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera amministrativa di questa Amministrazione centrale.

Dei predetti 25 posti, 1 è riservato a personale di questa Amministrazione in possesso dei requisiti prescritti e 4 sono riservati agli impiegati delle carriere di concetto di questa amministrazione che abbiano i requisiti prescritti dal primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il personale che sarà nominato all'impiego a seguito del presente concorso potrà essere destinato a prestare servizio presso le sedi di uffici decentrati di questa amministrazione con priorità per quelli aventi sede nelle regioni della Sicilia, Piemonte, Lombardia, Emilia, Marche, Umbria, Toscana, Campania, Molise, Abruzzi, Puglia, Basilicata e Calabria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza; laurea in scienze politiche o politico-sociali; laurea in economia e commercio; laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto orientale di Napoli; laurea in scienze economico-marittime rilasciata dall'Istituto universitario di Napoli;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione per difetto dei requisiti prescritti, può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso, con provvedimento motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo allegato, devono essere presentate a questo Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, con sede in Roma, piazza di Porta Pia, nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite massimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2, punto 2);

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza, nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa amministrazione di cui all'art. 1.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo e secondo comma del presente articolo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopra precisate circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte e di un colloquio nelle materie elencate nel programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 25 e 26 luglio 1975 con inizio alle ore 8 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, dove i candidati sono tenuti a presentarsi senza ulteriori comunicazioni di preavviso.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa. La seduta della prova orale è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà afffisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, di cui allo elenco allegato al presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno, altresì, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione nel relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i *sottufficiali e militari di truppa*) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilsciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che sino impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di recezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2) e 4) dovranno attestare anche che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova lo stipendio nella qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato modificato con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1975
Registro n. 9 *Lavori pubblici, foglio n.* 388

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

1) Diritto civile;
2) Diritto amministrativo;
3) Economia politica;
4) Diritto costituzionale.

Colloquio:

Il colloquio, oltre che sulle materie indicate per le prove scritte, verterà sulle seguenti:

1) Elementi di procedura civile;
2) Elementi di diritto e procedura penale;
3) Diritto pubblico e privato internazionale;
4) Scienza delle finanze;
5) Nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
6) Nozioni intorno alle principali leggi sulle materie attinenti alle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici;
7) Nozioni di statistica teorica e applicata;
8) Nozioni sulle norme concernenti il traffico e la circolazione.

Roma, addì 13 maggio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . . residente in . . (provincia di . . .) via . . . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di consigliere in prova presso gli uffici di codesta amministrazione.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . .; (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data, .

Firma . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.
La firma dell'aspirante potrà essere altresì autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO 3

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovano in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, articolo 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana è semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2, legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria nona e da 3) a 6) della categoria decima, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885; l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 700 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa Associazione nazionale.

(5428)

MINISTERO DEL TESORO

Iscrizione di allievi alla scuola dell'arte della medaglia « G. Romagnoli » e conferimento di premi per l'anno scolastico 1975-76.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni, per l'esecuzione della suddetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e successive modificazioni, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperte le iscrizioni di allievi italiani e stranieri al 1° corso della scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1975-76.

Coloro i quali aspirano ad essere iscritti alla detta scuola, debbono aver compiuto un corso di studi in una scuola d'arte che, a giudizio del consiglio della scuola dell'arte della medaglia, sia ritenuto sufficiente ai fini della preparazione nella plastica e nella figura, oppure superare la prova di idoneità di cui al successivo art. 3.

Coloro che si sottopongono alla prova suddetta concorrono anche, se cittadini italiani, al conferimento di un premio di L. 250.000 che, su proposta del consiglio direttivo della scuola, verrà attribuito all'aspirante che avrà conseguito il punteggio più elevato, comunque non inferiore agli 8/10 in ciascuno dei saggi di cui si compone la prova.

Inoltre, un altro premio di pari importo verrà messo a concorso tra gli allievi di cittadinanza italiana che, avendo conseguito al termine del decorso anno scolastico la promozione al 2° corso, si sottoporranno, all'inizio dell'anno scolastico 1975-76, ad un esperimento pratico che consisterà in una prova di modellazione e una di incisione. Detto premio verrà attribuito all'allievo che avrà conseguito il punteggio più elevato, comunque non inferiore agli 8/10 in ciascuna prova.

Tra gli allievi di cittadinanza italiana, infine, che avranno superato gli esami di licenza al termine del decorso anno scolastico e che avranno chiesto di frequentare il corso di perfezionamento, sarà messo a concorso un premio di L. 400.000 che, sempre su proposta del consiglio direttivo della scuola, verrà conferito all'allievo più meritevole fra quelli che si saranno sottoposti ad analogo esperimento pratico di modellazione e di incisione all'inizio dell'anno scolastico 1975-76, conseguendo il punteggio di almeno 8/10 in ciascuna prova.

L'erogazione dei premi suddetti sarà ripartita nei tre trimestri scolastici ed è subordinata alla frequenza alle lezioni.

Art. 2.

Le domande di iscrizione al 1° corso della scuola, redatte su carta da bollo, dovranno essere presentate al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione IV, entro il 30 settembre c.a.

Dalla domanda dovrà risultare:

a) nome e cognome dell'aspirante;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il possesso della cittadinanza;

2) se siano incorsi in eventuali procedimenti penali, precisandone l'esito.

Gli aspiranti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno, della modellatura e della incisione.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie, dovranno essere autenticati.

Art. 3.

La prova di idoneità cui dovranno sottoporsi, ai sensi del precedente art. 1, gli aspiranti al 1° corso non in possesso di un titolo di studio di una scuola d'arte, nonchè coloro i quali, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami, intendono concorrere al conferimento del premio, avrà luogo in

Roma, presso la scuola dell'arte della medaglia « Giuseppe Romagnoli » (Palazzo della Zecca, via Principe Umberto, 4) e consisterà in:

1) un saggio di modellazione, in bassorilievo, di una figura umana, copiata dal vero;

2) un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il consiglio direttivo della scuola, in base al risultato della prova di idoneità e dei titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla scuola come allievi.

Coloro che saranno ammessi alla scuola suddetta, se cittadini italiani, debbono far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data della avvenuta comunicazione, i documenti appresso elencati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

2) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I cittadini stranieri dovranno invece far pervenire, entro lo stesso termine di trenta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, una dichiarazione dell'ambasciata del Paese di origine, dalla quale risulti la data di nascita, la buona condotta e la cittadinanza.

Durante il corso dell'anno scolastico, agli allievi dei tre corsi ritenuti meritevoli dal consiglio direttivo, potranno altresì essere assegnati altri premi, di minore entità, a titolo di incoraggiamento.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla scuola, senza conseguire l'idoneità.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1975

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

(4944)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli, a un posto di geofisico capo dell'Istituto nazionale di geofisica, in Roma

IL DIRETTORE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA

Visto il decreto interministeriale 21 marzo 1973 riguardante l'approvazione del regolamento organico del personale dell'Istituto nazionale di geofisica di Roma, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte I, n. 14-15 del 5-12 aprile 1973;

Vista la deliberazione in data 13 marzo 1975 del consiglio di amministrazione;

Dispone:

Art. 1.

A norma dell'art. 6 del regolamento organico del personale dell'Istituto nazionale di geofisica, citato in premesse, è indetto un concorso pubblico, per titoli, a un posto di geofisico capo con il trattamento economico iniziale previsto dal parametro 443 del ruolo dei geofisici capi dell'Istituto.

Art. 2.

E' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) diploma di laurea in scienze matematiche o fisiche o in geologia o in ingegneria.

L'Istituto ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso. Non possono accedere allo impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire all'Istituto nazionale di geofisica, in Roma, via Ruggero Bonghi, 11/*b*, 00184 Roma, le domande di ammissione redatte in bollo, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) la cittadinanza;

4) il godimento dei diritti politici;

5) il domicilio;

6) il titolo di studio posseduto;

7) le eventuali condanne penali riportate o pendenti;

8) i servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti, nonchè la amministrazione di attuale appartenenza e la qualifica o le qualifiche rivestite;

9) la posizione nei riguardi del servizio militare;

10) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede di servizio;

11) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Istituto nazionale di geofisica non assume alcuna responsabilità per disguido o mancato recapito di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito stesso da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

La firma dell'aspirante sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal capo della amministrazione di appartenenza.

Art. 4.

Gli aspiranti debbono allegare alla domanda, in cinque copie, ogni titolo ritenuto utile ai fini del concorso. I titoli posseduti dai candidati e le pubblicazioni scientifiche nel campo delle discipline geofisiche ed affini verranno valutati dalla commissione giudicatrice tenuto particolarmente conto della qualità del servizio prestato, dei lavori originali elaborati per il servizio stesso, degli incarichi svolti, del profitto tratto dai corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento, dell'attitudine ad assolvere le funzioni del posto da conferire, nonchè della cultura e della preparazione professionale.

Art. 5.

Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso nonchè dei titoli da valutare per la graduatoria dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire unitamente alla domanda d'ammissione i documenti in bollo comprovanti i titoli stessi.

Art. 6.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma dei punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli su precisati. A parità di punteggio complessivo si applicheranno le preferenze stabilite nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. A tal fine i candidati verranno invitati a presentare entro il termine che verrà fissato, la documentazione comprovante i requisiti di preferenze su menzionati.

Art. 7.

La commissione giudicatrice sarà nominata dal direttore dell'Istituto nazionale di geofisica a norma dell'art. 6 del regolamento organico citato in premesse.

Roma, addì 7 maggio 1975

Il direttore: CAPUTO

(4794)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nella Arma dei carabinieri riservato agli ufficiali inferiori di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 489, che ha apportato modifiche alla succitata legge 18 dicembre 1964, n. 1414;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1974, registro n. 16 Difesa, foglio n. 120, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1974, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

gen. div. CC. spe. Picchiotti Franco.

Membri:

col. CC. spe. Galvaligi Enrico;
t. col. CC. spe. Di Tullio Savino;
t. col. CC. spe. tSG. Mirenna Nicolò;
t. col. CC. spe. Della Porta Leo.

Membri supplenti:

t. col. CC. spe. Saliva Giovanni;
t. col. CC. spe. Vespia Pasquale.

Segretario senza diritto a voto:

Pitti dott. Giuseppe, primo dirigente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1975
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 322

(4891)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto ministeriale di modifica della graduatoria generale del concorso, per esami, a duecentoventuno posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1975, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 30 maggio 1975, il decreto ministeriale 3 aprile 1975 che modifica la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a duecentoventuno posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 30 ottobre 1972.

(4997)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO

Concorso a tre posti di assistente psichiatra presso l'ospedale psichiatrico provinciale di Como

E' stato indetto concorso pubblico per titoli scientifici e pratici a tre posti di assistente psichiatra presso l'ospedale psichiatrico provinciale di Como.

Il trattamento economico è quello previsto dal decreto ministeriale 6 dicembre 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 settembre 1969, n. 246), nonchè dalla legge 21 giugno 1971, n. 515 e dal decreto ministeriale 5 febbraio 1972, al lordo delle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali e per ogni altro titolo ammesso dalle vigenti e future disposizioni legislative.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate o fatte pervenire entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria generale dell'amministrazione provinciale di Como, via Borgovico, 82.

(5136)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA DI OSIMO

Concorso ad un posto di aiuto pediatra e ad un posto di assistente pediatra

In esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione 11 aprile 1975, n. 72, esecutiva ai sensi di legge, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti:

un posto di aiuto pediatra;
un posto di assistente pediatra.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dello ente, via Strigola n. 6, Osimo.

(5172)

Concorso ad un posto di aiuto radiologo-fisioterapista

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di aiuto radiologo-fisioterapista.

Scadenza presentazione domande: entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente, via Strigola, 6, Osimo (Ancona).

(5239)

Concorso ad un posto di primario di radiologia e fisioterapia

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di primario di radiologia e fisioterapia.

Scadenza presentazione domande: entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente, via Strigola, 6, Osimo (Ancona).

(5240)

OSPEDALE CIVILE DI SASSUOLO

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina

Si informa che è aperto un pubblico concorso per la copertura del posto vacante di primario della divisione di medicina.

Termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è di 45 giorni, decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per dettagliate informazioni riguardanti il trattamento economico ed altre condizioni nonchè la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente.

(5084)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Concorso ad un posto di primario della divisione pneumologica

E' bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione pneumologica.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria generale dell'ente.

(4934)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso ad un posto di aiuto presso il servizio cardiologico extraospedaliero tramite ambulanze

In esecuzione della deliberazione 1° marzo 1975, n. 217, si pubblica l'avviso per il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto presso il servizio cardiologico extraospedaliero tramite ambulanze.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli altri requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova, viale Benedetto XV, 10.

(4951)

OSPEDALE SPECIALIZZATO PROVINCIALE «CESARE ZONCHELLO» DI NUORO

Concorsi ad un posto di direttore di farmacia e ad un posto di assistente radiologo

Si rende noto che, in esecuzione delle deliberazioni consiliari 2 aprile 1975, n. 37 e 16 aprile 1975, n. 53, sono indetti i seguenti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di:

1) un posto di direttore di farmacia;
2) un posto di assistente radiologo.

I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Présidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente, piazza Sardegna, 3, 08100 Nuoro (tel. 32121/32122).

(4953)

ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO «V. CERVELLO» DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario

Si porta a conoscenza degli interessati che sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per i seguenti posti organici:

un aiuto di ostetricia e ginecologia;
quattro assistenti di ostetricia e ginecologia;
un primario di ematologia;
un aiuto di pronto soccorso medico;
due assistenti di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione e di quanto stabilito dai relativi bandi di concorso scadrà il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente, via Trabucco, 180, Palermo.

(5064)

ENTE OSPEDALIERO «MONTE DEI POVERI» DI RUTIGLIANO

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

Si rende noto che è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Il concorso sarà espletato secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Termine utile per la presentazione delle domande e documenti entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno da quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente.

(5171)

ENTE OSPEDALIERO DI BITONTO

Concorso a due posti di assistente radiologo

In esecuzione della deliberazione 30 maggio 1975, n. 257, si rende noto che è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente radiologo.

I requisiti per l'ammissione sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 700 e corredate dei necessari documenti ed eventuali titoli, dovranno pervenire alla direzione amministrativa dell'ente entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati possono richiedere copia integrale del bando di concorso alla direzione amministrativa dell'ente.

(4948)

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione 30 maggio 1975, n. 256, si rende noto che è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

I requisiti per l'ammissione sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 700 e corredate dei necessari documenti ed eventuali titoli, dovranno pervenire alla direzione amministrativa dell'ente entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati possono richiedere copia integrale del bando di concorso alla direzione amministrativa dell'ente.

(4949)

ENTE OSPEDALIERO «EDOARDO AGNELLI» DI PINEROLO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria

Con bando in data 21 maggio 1975, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di aiuto della divisione di pediatria.

Al posto messo a concorso è attribuito il trattamento economico previsto dagli accordi Fiaro/Sindacati di categoria, in vigore e recepiti nel vigente regolamento organico.

Le domande corredate dei documenti di rito, dovranno pervenire alla segreteria dell'ente entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente.

(4950)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1975, n. 20.
Disposizioni relative ai consigli provinciali di sanità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **10** *del* 12 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I consigli provinciali di sanità costituiti nella Regione sono presieduti dal presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato per la sanità e l'igiene.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 3 marzo 1975

D'UVA

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1975, n. 21.
Istituzione di uffici per l'assistenza tecnica in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 12 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione

Al fine di potenziare l'attività a promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Regione, e fino a quando non sarà provveduto all'ordinamento degli uffici regionali, vengono istituiti nella Regione dodici uffici periferici, che saranno denominati uffici di zona per l'assistenza tecnica in agricoltura.

Ognuno di essi avrà sede e competenza:

nelle stesse sedi e nelle rispettive zone omogenee delle dieci comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11;

nel comune di Larino per i territori di Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Rotello, Santa Croce di Magliano, Montelongo;

nel comune di Termoli per i territori di Termoli, Petacciato, San Giacomo degli Schiavoni, Portocannone, Guglionesi, Campomarino, Montecilfone.

Art. 2.
Funzioni

Gli uffici di cui all'articolo che precede hanno il compito di svolgere le seguenti attività nella zona di rispettiva competenza:

assistenza tecnica alle aziende esistenti nel territorio della zona;

divulgazione dei programmi e degli interventi della Regione in campo agricolo, zootecnico e cooperativistico;

promozione della sperimentazione in fatto di colture e tecniche agricole;

raccolta di dati ed informazioni relativi ai predetti settori;

ogni altra attività che può essere ad essi richiesta dalla Regione a mezzo dell'assessorato per l'agricoltura e le foreste.

Art. 3.
Personale

A ciascuno di detti uffici saranno preposti almeno due tecnici, di cui uno, possibilmente, laureato.

A seconda delle esigenze delle singole zone, a detti uffici potrà essere assegnato dalla Regione altro personale tecnico.

Art. 4.
Finanziamento

L'onere annuo, derivante dall'attuazione della presente legge è calcolato in presente L. 400.000.000, sarà finanziato con le somme che perverranno alla Regione dai fondi di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le spese relative al personale, ai servizi, alle attrezzature e per il funzionamento degli uffici, di cui alla presente legge, sono previste per l'esercizio 1975, ai corrispondenti capitoli di spese correnti già iscritte ai capitoli 110, 130, 140, 170, 180, 190, 200, 210, 250, 320, 330, 340, 350, 360, 390, 410, 430, 440, 450 e 460.

Art. 5.
Entrata in vigore

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 3 marzo 1975

D'UVA

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1975, n. 22.
Norme relative alla contabilità e alla gestione degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 12 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Sezione prima
CONTABILITA' GENERALE

Art. 1.
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 2.
Registrazione dei fatti di gestione

I fatti di gestione di ciascun esercizio sono rilevati nei libri e registri indicati all'art. 3.

Le rilevazioni contabili relative a variazioni finanziarie sono effettuate con il sistema finanziario e con il metodo della partita semplice.

Art. 3.
Libri e registri obbligatori

L'amministrazione dell'ente deve disporre dei libri e registri sottoindicati:

a) giornale dei mandati e delle reversali e libro mastro;
b) giornale del riscuotitore interno;
c) protocollo fatture fornitori;
d) partitario fornitori;
e) partitario relativo agli enti e persone fisiche cui sono addebitate le prestazioni sanitarie;
f) partitario relativo agli enti e persone fisiche cui sono effettuati addebiti a qualsiasi altro titolo;
g) inventario delle immobilizzazioni ospedaliere;
h) inventario delle immobilizzazioni extraospedaliere;
i) inventario dei beni mobili;
l) libro relativo ai contratti finanziari (mutui, prestiti a medio e lungo termine, leasing), dal quale devono risultare l'importo dei vari finanziamenti, le relative quote interessi e quote capitali ed il debito residuo alla fine di ciascun anno;
m) registro dal quale devono risultare, per ogni reparto, gli importi che formano oggetto di compartecipazione tra ente ospedaliero e sanitari e le quote di pertinenza di ciascun sanitario

Art. 4.
Oggetto degli inventari

L'inventario generale di ciascun ente ospedaliero è composto dai seguenti particolari:

1) inventario delle immobilizzazioni ospedaliere.

L'inventario delle immobilizzazioni ospedaliere previsto alla lettera g) dell'art. 3 rileva la consistenza dei seguenti cespiti patrimoniali:

a) edifici e loro pertinenze;
b) impianti ed apparecchiature sanitarie;
c) impianti ed apparecchiature tecnico-economali.

2) Inventario delle immobilizzazioni extraospedaliere.

L'inventario delle immobilizzazioni extraospedaliere previsto alla lettera *h*) dell'art. 3 rileva la consistenza dei seguenti cespiti patrimoniali:

a) aree fabbricabili;
b) terreni e relative pertinenze affittate a terzi;
c) terreni gestiti in economia;
d) fabbricati;
e) altri investimenti non rientranti nelle categorie di cui alle precedenti lettere.

3) Inventario dei beni mobili.

L'inventario ed i beni mobili previsti alla lettera *i*) dello art. 3 rileva la consistenza dei seguenti beni e valori:

a) automezzi;
b) mobilio sanitario e non sanitario;
c) macchine d'ufficio;
d) stoviglieria;
e) biancheria;
f) altra attrezzatura varia economale;
g) titoli a reddito fisso;
h) titoli azionari;
i) altri titoli;
l) opere d'arte;
m) preziosi.

L'assessore alla sanità determina i vari tipi di beni, con i relativi numeri di codice da includere nelle voci sopraindicate. Detta codificazione è vincolante.

Art. 5.
Inventario iniziale

Entro il 31 dicembre 1975 il consiglio di amministrazione approva l'inventario iniziale del patrimonio dell'ente costituito dai beni indicati all'art. 4.

L'inventario iniziale dei beni mobili deve rilevare altresì la loro ubicazione presso magazzini o centri di costo.

Art. 6.
Criteri di valutazione per l'inventario iniziale

Ai fini della redazione dell'inventario iniziale i beni costituenti le immobilizzazioni ospedaliere ed exstraospedaliere saranno valutati in base a perizia giurata.

I beni mobili saranno valutati al prezzo di acquisto se essi sono pervenuti all'ospedale negli ultimi tre anni, o al valore di stima se sono pervenuti all'ente negli anni antecedenti.

I titoli saranno valutati in base alla quotazione della borsa di Roma ovvero, ove il titolo non sia incluso nei listini di questa, di altra borsa presso la quale il titolo sia quotato.

La valutazione è fatta in base alle quotazioni del giorno dell'inventario.

Per i titoli non quotati presso la borsa di Roma o altra piazza si effettuerà una valutazione stimata, sentito il parere del comitato della borsa di Roma.

Art. 7.
Inventario delle immobilizzazioni

Gli inventari delle immobilizzazioni ospedaliere ed extraospedaliere devono contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e la descrizione dei singoli beni e la indicazione dei titoli di provenienza;
b) il numero progressivo di carico;
c) le unità di misura;
d) i dati catastali;
e) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
f) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati.

Art. 8.
Inventario dei beni mobili

L'inventario dei beni mobili deve contenere:

a) la denominazione e la descrizione dei singoli beni secondo la diversa natura;
b) la designazione del luogo in cui si trovano;
c) il numero progressivo di carico;
d) le unità di misura;
e) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni per ulteriori apporti o riduzioni;
f) il valore di stima desunto dalla deliberazione di accettazione per i beni ricevuti in donazione.

L'aggiornamento dell'inventario deve essere fatto periodicamente e comunque almeno una volta ogni due anni, verificando la concordanza fra le risultanze contabili e l'effettiva consistenza dei beni.

La documentazione di carico e scarico dei beni mobili deve essere aggiornata quotidianamente.

Art. 9.
Risultanze degli inventari

Le risultanze a fine esercizio degli inventari dei beni immobili e dei beni mobili costituiscono valori da inserire nel conto consuntivo.

I criteri di valutazione dei consumi, per i beni mobili, sono quelli previsti per i beni che formano oggetto della contabilità di magazzino, indicati all'art. 16.

Art. 10.
Eliminazione dei beni mobili

L'eliminazione dei beni mobili inventariati avviene con deliberazione del consiglio di amministrazione corredata dei verbali di scarico per i beni fuori uso, perdita o altro motivo e dopo l'accertamento delle eventuali responsabilità a carico dei consegnatari.

Art. 11.
Consegnatari dei beni mobili

Il regolamento per il servizio amministrativo determina i doveri e le responsabilità dei consegnatari dei beni dell'ente nonchè le formalità idonee a garantire il controllo sulla loro custodia e gestione interna.

Sezione seconda
CONTABILITA' DI MAGAZZINO

Art. 12.
Scopi e caratteristiche della contabilità di magazzino

La contabilità di magazzino è rivolta al raggiungimento dei seguenti scopi:

a) determinazione mensile dei consumi dei centri di costo;
b) controllo dei livelli delle scorte;
c) controllo dei movimenti di entrata ed uscita.

La contabilità di magazzino è effettuata a quantità e valori.

Art. 13.

Oggetto della contabilità di magazzino

Formano oggetto della contabilità di magazzino i medicinali e il materiale diagnostico.

La giunta regionale può emanare istruzioni sulla tenuta della contabilità di magazzino per altri beni.

L'assessorato alla sanità determina i codici da attribuire ai beni oggetto della contabilità di magazzino. Tale codificazione è vincolante.

Art. 14.

Inventario iniziale

Le giacenze di medicinali e di materiale diagnostico esistenti al 28 febbraio 1975 formano oggetto dell'inventario iniziale.

Esse saranno valutate al prezzo di acquisto.

Art. 15.

Registrazioni di carico

Gli acquisti effettuati a partire dal giorno successivo a quello dell'inventario vanno registrati in base al prezzo di acquisto.

L'assessorato alla sanità emana istruzioni per la determinazione dei valori formanti oggetto di carico.

I medicinali e il materiale diagnostico, pervenuti all'ente a titolo gratuito, vengono rilevati a valore nullo e, per quanto concerne la quantità, nella loro consistenza effettiva.

Art. 16.

Registrazioni di scarico

I prelievi dal magazzino effettuati dai reparti costituiscono i consumi.

La determinazione del valore dei consumi è effettuata in base all'ultimo prezzo medio ponderato.

Il prezzo medio ponderato per articolo è determinato rapportandolo, in occasione di ogni acquisto o omaggio, il valore delle consistenze al correlativo volume.

Art. 17.

Determinazione della contabilità di magazzino

La contabilità di magazzino determina entro la prima decade di ogni mese:

a) i consumi, in quantità e valore, di ciascun articolo codificato per centro di costo utilizzatore;

b) le rimanenze di magazzino, dei singoli articoli in quantità e valore riferite alla fine del mese precedente;

c) i movimenti, in quantità e valore, intervenuti nel periodo considerato, indicando altresì i medicinali che non hanno subito alcun movimento o che risultino scaduti nello stesso periodo.

Sezione terza

CONTABILITA' DEI COSTI

Art. 18.

Oggetto della contabilità dei costi

La contabilità dei costi ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei medicinali e del materiale diagnostico direttamente attribuibili ai singoli centri di costo.

Art. 19.

Piano dei centri di costo

La giunta regionale delibera il piano dei centri di costo.

Tale piano è vincolante per gli enti ospedalieri.

L'assessorato regionale alla sanità emana istruzioni per la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione dei dati relativi alla rilevazione dei costi.

Sezione quarta

INDICI DI PRODUTTIVITA'

Art. 20.

Determinazione degli indici di produttività

Ai fini di consentire valutazioni di efficienza degli ospedali nonchè dei singoli reparti e servizi ospedalieri e di permettere confronti fra attività omogenee, la giunta regionale determina, sulla base dei dati forniti dagli enti ospedalieri, gli indici di produttività relativi ai servizi di diagnosi e cura con degenza, ai servizi di diagnosi e cura senza degenza e ai servizi generali.

Art. 21.

Trasmissione di dati da parte degli enti ospedalieri

Per la determinazione degli indici di produttività, gli enti ospedalieri devono trasmettere all'assessorato regionale alla sanità entro il 20 gennaio e il 20 luglio si ciascun anno, sulla base di modelli e secondo istruzioni dallo stesso stabilito, i seguenti dati riferiti al semestre precedente:

numero e tipo dei casi trattati e delle giornate di degenza consumate;

numero delle giornate di assenza delle varie categorie del personale;

numero e qualifica del personale dipendente;

numero e tipo degli esami eseguiti dal laboratorio;

numero e tipo degli esami eseguiti dal servizio di radiodiagnostica.

L'assessore regionale alla sanità emana istruzioni per la codificazione dei casi trattati e degli esami eseguiti.

Art. 22.

Comunicazioni dell'assessorato regionale alla sanità

L'assessorato regionale alla sanità comunica agli enti ospedalieri gli indici di produttività per le valutazioni e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Sezione quinta

BILANCIO PREVENTIVO DI COMPETENZA, BILANCIO PREVENTIVO DI CASSA RENDICONTI BIMESTRALI DI CASSA

Art. 23.

Gli enti ospedalieri formano annualmente il bilancio preventivo di competenza, il bilancio preventivo di cassa, i rendiconti bimestrali di cassa.

Art. 24.

Oggetto del bilancio preventivo di competenza

Il bilancio preventivo di competenza determina le previsioni delle entrate e delle uscite di competenza dell'esercizio e deve iscrivere l'importo dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo deliberato dal consiglio di amministrazione.

Nel caso di spese ripartite in rate annuali, in ciascun bilancio è iscritta la sola quota di spesa da erogarsi nel relativo esercizio.

Art. 25.

Modello per la compilazione del bilancio preventivo

La giunta regionale determina il modello per la compilazione del bilancio preventivo.

Gli enti ospedalieri redigono il bilancio in conformità del modello di cui al comma precedente e alle istruzioni emanate dall'assessorato regionale alla sanità.

Art. 26.

Unità elementare del bilancio preventivo

Il capitolo è l'unità elementare del bilancio preventivo.

Gli storni da un capitolo all'altro del bilancio devono essere deliberati nelle stesse forme prescritte per l'approvazione del bilancio medesimo.

Art. 27.

Formazione e deliberazione del bilancio preventivo di competenza

Il progetto di bilancio preventivo deve essere inviato all'assessorato alla sanità nei termini e per gli scopi previsti dalla legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5, contenente norme per la formazione e il riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Gli enti ospedalieri deliberano il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

Dopo la determinazione definitiva della quota di finanziamento regionale assegnata a norma della stessa legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5, gli enti ospedalieri deliberano, entro il 15 novembre di ciascun anno, le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 28.
Iscrizione delle entrate e delle spese

Le entrate e le spese devono essere iscritte nel bilancio preventivo per il loro importo integrale, esclusa qualsiasi compensazione.

Art. 29.
Fondo di riserva

Per far fronte a spese impreviste o a spese di importo superiore rispetto agli stanziamenti iscritti nei capitoli relativi alle spese correnti si iscrive, in apposito capitolo, un fondo di riserva in misura non superiore al 2 % del totale delle spese correnti.

I prelevamenti dal fondo di riserva sono deliberati dal consiglio di amministrazione.

Art. 30.
Deliberazioni di spesa

Il consiglio di amministrazione adotta le deliberazioni che comportano oneri a carico dell'ente nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 31.
Procedure relative all'acquisto di beni e di servizi

Alle forniture di beni e di servizi si provvede mediante l'emissione di ordinativi scritti di acquisto.

Gli ordinativi di acquisto, numerati progressivamente, sono sottoscritti dal presidente dell'ente o da un consigliere da lui delegato e dai funzionari competenti a norma di legge e dello statuto dell'ente.

Essi devono contenere:

1) gli estremi del contratto o del provvedimento che autorizza la fornitura;

2) le condizioni di acquisto;

3) l'eventuale numero di codice del bene;

4) il capitolo di bilancio cui deve essere imputata la spesa;

5) il centro di costo, per i beni che formano oggetto dell'inventario dei beni mobili.

Art. 32.
Liquidazione delle spese

La liquidazione delle spese deve essere effettuata sulla base di regolari titoli e documenti giustificativi.

Il presidente dell'ente o un consigliere da lui delegato e i funzionari competenti a norma di legge e dello statuto dello ente provvedono alla liquidazione delle spese mediante la apposizione del visto sui documenti predetti.

Ai documenti devono essere allegati gli ordinativi di acquisto.

Art. 33.
Oggetto del bilancio preventivo di cassa

Il bilancio preventivo di cassa ha come oggetto le previsioni relative alle riscossioni e ai pagamenti dell'esercizio.

Il bilancio preventivo di cassa indicata, distintamente per la gestione di competenza e per la gestione dei residui, le entrate che si prevede di riscuotere e le spese che si prevede di pagare nell'esercizio.

Le previsioni di entrata e di spesa sono ripartite per bimestri.

All'inizio di ciascun bimestre si provvede all'aggiornamento delle previsioni di cassa ad esso relative.

Art. 34.
Rendiconti bimestrali di cassa

Entro il giorno 10 del primo mese di ogni bimestre gli enti ospedalieri trasmettono all'assessorato regionale alla sanità un rendiconto relativo alle riscossioni ed ai pagamenti effettuati nel bimestre precedente.

Unitamente al rendiconto bimestrale di cassa, gli enti trasmettono:

copia del verbale di cassa, redatto dal tesoriere dell'ente, riportante la situazione riferita alla fine del bimestre precedente;

un prospetto che dimostri il collegamento della situazione di cassa, determinata nel verbale del tesoriere, con i dati contabili risultanti dal libro giornale dell'ente.

Art. 35.
Modelli per la compilazione del bilancio e dei rendiconti di cassa

La giunta regionale determina i modelli per la compilazione del bilancio e dei rendiconti bimestrali di cassa.

Gli enti ospedalieri redigono il bilancio ed i rendiconti di cassa in conformità dei modelli di cui al comma precedente e alle istruzioni emanate dall'assessorato regionale alla sanità.

Sezione sesta
CONTO CONSUNTIVO

Art. 36.
Composizione del conto consuntivo

Il conto consuntivo è costituito dal rendiconto finanziario, dallo stato patrimoniale e dal prospetto dimostrativo delle variazioni del patrimonio.

Art. 37.
Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario è redatto seguendo la stessa classificazione e lo stesso ordine del bilancio preventivo di competenza e dimostra, distintamente, per ogni capitolo della gestione di competenza e della gestione dei residui:

1) le somme riscosse o pagate;

2) le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

3) le differenze tra gli stanziamenti di competenza e le relative entrate accertate o spese impegnate durante l'esercizio.

Il rendiconto finanziario deve dimostrare l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

Art. 38.
Stato patrimoniale

Nello stato patrimoniale sono iscritti distintamente, tra le attività, le immobilizzazioni ospedaliere, le immobilizzazioni extraospedaliere e i beni mobili, ai valori risultanti dai rispettivi inventari.

I debiti, i crediti, e gli altri valori si iscrivono in base alle risultanze dei libri e registri previsti dall'art. 3.

Art. 39.
Prospetto dimostrativo delle variazioni del patrimonio

Il prospetto dimostrativo delle variazioni del patrimonio mette in evidenza:

1) le variazioni relative ai residui determinate dalla differenza tra gli importi risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente e quelli accertati alla chiusura dell'esercizio cui il conto consuntivo si riferisce;

2) gli incrementi e i decrementi relativi ai valori dei singoli elementi costituenti il capitale dell'ente desumibili dai libri e registri indicati all'art. 3.

Art. 40.
Redazione ed approvazione del conto consuntivo

Il conto consuntivo è redatto entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.

Il presidente del consiglio di amministrazione invia a ciascun membro del consiglio copia del conto consuntivo con allegata copia della relazione del collegio dei revisori.

Il conto consuntivo è approvato dal consiglio di amministrazione entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.

Dal giorno della redazione a quello della approvazione il conto consuntivo è reso pubblico mediante deposito presso la segreteria generale dell'ente.

Art. 41.
Modelli per la compilazione del conto consuntivo

La giunta regionale determina i modelli per la compilazione del conto consuntivo ed emana le relative istruzioni.

Gli enti ospedalieri redigono il conto consuntivo in conformità dei modelli di cui al comma precedente e alle istruzioni emanate dalla giunta regionale.

Sezione settima
SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

Art. 42.
Gestione del servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito operante nella Regione.

Art. 43.
Reversali di cassa e mandati di pagamento

La riscossione delle entrate e la erogazione delle spese sono effettuate dal tesoriere sulla base, rispettivamente, di reversali di incasso e di mandati di pagamento emessi dall'ente.

Le reversali di incasso e i mandati di pagamento sono sottoscritti dal presidente o da un consigliere da lui delegato e dal direttore amministrativo, nonchè dal capo dell'ufficio di ragioneria.

Nelle reversali di incasso e nei mandati di pagamento deve essere indicato il capitolo di bilancio cui è imputata l'entrata o la spesa, nonchè la situazione contabile residua del medesimo capitolo.

Le reversali e i mandati sono numerati in ordine progressivo per ciascun esercizio e sono registrati nel giornale di cassa in ordine cronologico.

Il tesoriere dell'ente non può riscuotere o pagare alcuna somma se la reversale o il mandato non siano conformi alle disposizioni della presente legge e al regolamento generale di amministrazione.

I mandati, coi quali si provvede al pagamento degli stipendi, delle pensioni, dei fitti e di altre simili spese, non possono essere emessi prima della scadenza del debito.

Possono essere emessi mandati collettivi a condizione che essi siano imputati allo stesso capitolo.

Il tesoriere è tenuto ad incassare le somme pervenutegli direttamente e a darne successiva comunicazione all'ente per l'emissione delle relative reversali.

Art. 44.
Giornale di cassa del tesoriere

Il tesoriere ha l'obbligo di tenere un giornale di cassa a fogli numerati, nel quale sono registrati, in ordine cronologico, tutte le riscossioni e tutti i pagamenti effettuati.

Art. 45.
Rendiconto del tesoriere

Il tesoriere ha l'obbligo di trasmettere all'ente entro il giorno 5 del primo mese di ogni bimestre, il rendiconto delle operazioni di cassa compiute nel mese, corredato delle reversali e dei mandati completamente eseguiti e dell'elenco delle reversali e dei mandati in corso di esecuzione, nonchè delle eventuali riscossioni avvenute senza la corrispondente reversale.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il tesoriere presenta all'ente il rendiconto della propria gestione relativa allo esercizio decorso, corredato dei documenti d'esercizio, nonchè di ogni altra documentazione di cui venga richiesto.

Art. 46.
Servizio interno di cassa

Il regolamento per i servizi amministrativi disciplina le forme e i limiti del servizio interno di cassa, nonchè gli obblighi a carico degli addetti al servizio stesso.

Le somme riscosse dal servizio interno devono essere versate al tesoriere dall'ente alle scadenze previste dal regolamento medesimo.

Art. 47.
Impiego temporaneo delle disponibilità in denaro

Le disponibilità liquide in denaro possono essere depositate ad interesse presso il tesoriere dell'ente nelle forme previste dall'ordinamento bancario e possono essere altresì investite in titoli di Stato o in titoli obbligazionari garantiti dallo Stato o emessi dalla Regione.

Sezione ottava
I CONTRATTI

Art. 48.
Scelta del contraente

Salvo quanto disposto dai successivi commi o da altre leggi regionali, i contratti degli enti ospedalieri devono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale dell'amministrazione dell'ente.

L'ente ospedaliero può procedere a trattativa privata:

1) quando gli incanti o le licitazioni siano andati deserti ovvero non abbiano condotto ai risultati minimi indicati dall'amministrazione;

2) quando si tratti di beni o di servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici o le modalità richieste, o la cui produzione sia garantita da privativa industriale;

3) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi o ad uffici dell'ente ospedaliero;

4) quando si tratti di contratti di valore non superiore a venti milioni per gli enti da cui dipendono ospedali regionali o provinciali; di valore non superiore ai dieci milioni per gli enti da cui dipendono ospedali di zona;

5) quando ricorrono circostanze di necessità o di urgenza congruamente motivate.

Per lavori e forniture che richiedono competenze o mezzi di esecuzione speciali può essere adottata la procedura dello appalto-concorso.

Art. 49.
Deliberazione dei contratti

Il consiglio di amministrazione delibera motivamente per ciascun contratto o gruppo di contratti, sulla scelta di una delle procedure previste dal precedente articolo.

A tal fine salvo diverse disposizioni della legge regionale, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva.

Nel caso di licitazione privata o di appalto-concorso, il consiglio di amministrazione indica le ditte da invitare.

Art. 50.
Stipulazione dei contratti

Le norme concernenti la formazione e stipulazione dei contratti sono stabilite nel regolamento generale di amministrazione dell'ente in osservanza di quanto stabilito nei successivi articoli.

Art. 51.
Asta pubblica e licitazione privata

Alle aste pubbliche e alle licitazioni private presiede il presidente dell'ente ospedaliero o un suo delegato, con l'assistenza del direttore amministrativo o di altro funzionario della carriera direttiva amministrativa, da lui delegato.

Al termine della gara, chi la presiede procede all'aggiudicazione al miglior offerente.

Il verbale di aggiudicazione, redatto e autenticato a cura del direttore amministrativo o del suo delegato, è sottoscritto da chi ha presieduto la gara, dall'aggiudicatario se presente, e da due testimoni.

Il verbale di aggiudicazione equivale a tutti gli effetti al contratto in forma pubblica amministrativa ed è registrato a norma di legge.

Art. 52.
Trattative private

I contratti a trattativa privata sono stipulati dal presidente con l'assistenza del direttore amministrativo, mediante scrittura privata o corrispondenza, secondo l'uso del commercio, da assoggettare, ove necessario, alla registrazione.

Art. 53.
Approvazione dei contratti

Gli atti di aggiudicazione e i contratti vengono approvati dal consiglio di amministrazione.

L'approvazione del consiglio di amministrazione non è necessaria qualora nella deliberazione di procedere al contratto a trattativa privata siano stati determinati l'oggetto del contratto, la ditta fornitrice, il prezzo, le modalità di fornitura e di pagamento.

L'approvazione può essere negata, con atto motivato, per vizi di legittimità relativi alla procedura, ovvero per gravi ragioni di interesse pubblico sopravvenute, o venute a conoscenza dell'amministrazione in tempo successivo alla deliberazione di procedere al contratto.

I contratti non sono impegnativi per l'ente fino a che la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente non divenga esecutiva.

I contratti di valore non superiore a L. 5.000.000 per gli enti da cui dipendono ospedali regionali o provinciali, di valore non superiore a L. 2.500.000 per gli enti da cui dipendono ospedali di zona, possono, in caso di urgenza, essere resi esecutivi con disposizione del presidente dell'ente salvo ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.

Tutti i contratti e i verbali di aggiudicazione che tengono luogo di contratti, in quanto soggetti a registrazione, sono iscritti in apposito repertorio.

Art. 54.
Appalti per costruzioni ospedaliere

Spetta al consiglio di amministrazione deliberare la scelta del progettista, l'approvazione del progetto e delle relative variazioni, la nomina del direttore dei lavori, del collaudatore, nonchè deliberare sulle domande o riserve dell'appaltatore, sulle transazioni, sull'applicazione di penalità contrattuali, sulle revisioni dei prezzi.

Art. 55.
Mutui e prestiti obbligazionari

Salvo quanto previsto dalle disposizioni regionali sul finanziamento degli investimenti per l'attuazione del piano ospedaliero, gli enti ospedalieri non possono contrarre mutui o emettere obbligazioni se non previa autorizzazione della giunta regionale

Art. 56.
Divieto di contrattare

I membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori non possono stipulare, direttamente o per interposta persona, contratti con l'ente ospedaliero, nè assumere incarichi professionali per conto dell'ente medesimo.

Le disposizioni del comma precedente si applicano altresì nei confronti dei componenti dell'organo regionale di controllo sugli enti ospedalieri.

I contratti conclusi in violazione del divieto di cui ai precedenti commi sono nulli

Sezione nona
IL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 57.
Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è formato dal rappresentante del Ministero del tesoro, con funzione di presidente, e da due rappresentanti e due supplenti designati dalla Regione.

I rappresentanti della Regione nel collegio dei revisori sono scelti dalla giunta regionale tra persone iscritte nelle liste elettorali.

Un membro effettivo ed uno supplente designati dalla Regione sono scelti fra gli iscritti agli albi dei revisori dei conti della Regione.

Contestualmente alla nomina dei revisori effettivi di propria competenza, la giunta regionale provvede alla nomina dei supplenti.

Art. 58.
Casi di ineleggibilità

Non sono eleggibili nei collegi dei revisori:

a) i membri dei consigli di amministrazione e i dipendenti degli enti ospedalieri della Regione;

b) coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in contratti dell'ente ospedaliero;

c) parenti e gli affini fino al 4° grado dei membri del consiglio di amministrazione dell'ente;

d) gli amministratori e i dipendenti e in genere coloro che svolgono in modo continuativo attività retribuita in case di cura private della Regione;

e) chiunque abbia lite pendente con l'ente ospedaliero, ovvero abbia un debito liquido ed esigibile verso di esso e sia stato regolarmente messo in mora.

Art. 59.
Durata in carica

Il collegio dei revisori dura in carica 5 anni.

Sino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori sono prorogati i poteri del collegio precedente.

In caso di morte, dimissioni o decadenza di un revisore di nomina regionale subentra in suo luogo il supplente più anziano di età.

Art. 60.
Funzionamento

Il collegio dei revisori è convocato dal presidente del collegio mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno della riunione, con almeno cinque giorni di preavviso.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due membri.

Delle riunioni del collegio viene redatto processo verbale.

Il verbale è firmato dal presidente del collegio e deve essere approvato dal collegio nella seduta successiva.

Ogni revisore ha diritto di far inserire nel verbale le dichiarazioni e le riserve espresse nella discussione, nonchè la menzione e la motivazione dei voti da lui espressi.

Art. 61.
Attribuzioni

Nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza il collegio dei revisori controlla che nell'amministrazione dell'ente ospedaliero siano osservate le leggi, lo statuto e i regolamenti.

Spetta inoltre al collegio dei revisori:

a) l'esame dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, nonchè la redazione delle relazioni da allegare alle delibere di approvazione dei bilanci e dei conti medesimi;

b) l'accertamento della regolare tenuta della contabilità;

c) la verifica della cassa, dei valori e dei titoli di proprietà dell'ente ospedaliero o da questi ricevuti in deposito, cauzione, o custodia.

I revisori possono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Il presidente del consiglio di amministrazione deve dare avviso delle convocazioni del consiglio a ciascun membro del collegio, nelle forme e nei termini stabiliti per i componenti del consiglio di amministrazione.

I revisori possono procedere in qualunque momento ed anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, nonchè chiedere agli organi competenti notizie sull'andamento della amministrazione.

Gli accertamenti eseguiti sono annotati nel libro dei verbali delle riunioni del collegio.

Il collegio dei revisori invia copia dei verbali delle proprie riunioni al presidente dell'ente ospedaliero e all'assessorato regionale alla sanità.

Il collegio dei revisori è tenuto altresì a fornire le informazioni che gli siano richieste dagli organi di cui al precedente comma.

Sezione decima
COORDINAMENTO DELLE GESTIONI OSPEDALIERE

Art. 62.
Unificazione e coordinamento degli acquisti e dei servizi

La giunta regionale determina i casi in cui gli enti ospedalieri devono provvedere in comune all'acquisto o alla produzione di beni o servizi, stabilisce le relative modalità e le forme di collaborazione o di associazione da costituirsi fra gli enti medesimi.

Art. 63.
Sistema informativo

La Regione stabilisce la distribuzione sul territorio e le modalità di utilizzazione dei centri di raccolta ed elaborazione di dati negli ospedali, nonchè le modalità per la loro integrazione nel sistema informativo sanitario regionale.

Il consiglio regionale approva i programmi per l'attuazione del disposto di cui al comma precedente, coordinandoli con i piani di investimento previsti dal programma ospedaliero regionale e con i criteri di riparto del fondo per l'assistenza ospedaliera di cui alla legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5.

Art. 64.
Comandi

Ai fini dell'organizzazione e dello svolgimento dei compiti di cui agli articoli 62 e 63 e in generale dei compiti di coordinamento delle gestioni ospedaliere, la Regione può avvalersi di personale sanitario, tecnico e amministrativo comandato da enti ospedalieri e da istituti scientifici di ricovero e cure esistenti nella Regione.

Il comando è disposto, su richiesta della giunta regionale e nei limiti del contingente fissato dal consiglio regionale, per periodi non superiori al quinquennio ed è rinnovabile.

Il personale comandato a norma del primo comma conserva il trattamento economico e giuridico in godimento presso l'ente di appartenenza. I relativi oneri sono a carico della Regione e vengono imputati ai capitoli di spesa di cui agli articoli 4, lettera c), e 8 della legge regionale 15 gennaio 1957, n. 5, contenente norme per la formazione e il riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Sezione undicesima
NORME FINALI

Art. 65.
Altre norme applicabili

Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di contabilità generale, bilancio preventivo, conto consuntivo, servizio di tesoreria, contratti, si applicano agli enti ospedalieri le norme vigenti per i comuni.

Art. 66.
Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 3 marzo 1975

D'UVA

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1975, n. **23**.
Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1974, n. 16, concernente: « Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali - Integrazioni e modificazioni legge regionale 31 marzo 1972, n. 3 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 12 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 33, n. 2), della legge regionale 5 settembre 1974, n. 16, che modifica l'art. 5 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 3, è abrogato e sostituito dal presente:

« A decorrere dal 21 ottobre 1974, ai componenti del consiglio regionale è altresì corrisposto, per spese di rappresentanza inerenti alla carica ricoperta, un rimborso forfettario mensile nella seguente misura:

L. 150.000 al presidente del consiglio e al presidente della giunta; L. 80.000 ai vice presidenti del consiglio; L. 100.000 agli assessori; L. 70.000 ai presidenti delle commissioni permanenti e speciali, ai segretari del consiglio ed al presidente del collegio dei revisori dei conti; L. 40.000 ai consiglieri.

Ai componenti del consiglio regionale residenti in comuni della Regione distanti da 20 a 50 chilometri dal capoluogo è ulteriormente corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di trasporto e permanenza, la somma complessiva di L. 8.000 giornaliere per partecipazione a riunioni del consiglio, dell'ufficio di presidenza, della giunta, delle commissioni permanenti e speciali, della conferenza dei capigruppo e del collegio dei revisori dei conti; detta somma è elevata a complessive lire 12.000 giornaliere per i componenti del consiglio regionale residenti in comuni della Regione distanti oltre 50 chilometri dal capoluogo.

Le somme giornaliere corrisposte a titolo di rimborso delle spese di trasporto e permanenza sono ridotte nella misura del 40 per cento per i componenti del consiglio regionale preposti a cariche per il cui svolgimento sia stato assegnato un autoveicolo della Regione ».

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato in L. 70 milioni per il periodo 21 ottobre 1974-31 dicembre 1975, viene imputato al cap. 10 del bilancio di previsione dell'esercizio 1975, incrementato di tale importo mediante prelevamento dal cap. 1710 « Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso ».

Per gli anni successivi il fondo sarà previsto con la legge ordinaria di bilancio.

Al finanziamento delle spese di cui alla presente legge si provvede con le somme attribuite alla Regione ai sensi dello art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 5 marzo 1975

D'UVA

(3435)

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1975, n. **24**.
Proroga dell'esercizio provvisorio 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 22 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale n. 18 del 12 febbraio 1975 è così modificato:

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge e non oltre il 31 marzo 1975, il bilancio della regione Molise per l'esercizio finanziario 1975, secondo lo stato di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alla presidenza del consiglio il 23 gennaio 1975.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 17 marzo 1975

D'UVA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1975, n. **25**.

Istituzione della consulta e del fondo regionale dell'emigrazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 22 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Molise, in attuazione dello statuto e degli indirizzi programmatici dell'art. 4, effettua interventi in favore degli emigrati molisani all'estero e delle loro famiglie, secondo modalità e termini fissati dalla presente legge.

A tal fine istituisce la consulta ed il fondo regionale della emigrazione.

Art. 2.

Nomina e composizione della consulta

La consulta regionale dell'emigrazione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale ed è composta:

a) dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato, che la presiede;

b) dai presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati;

c) da cinque rappresentanti delle comunità montane, tre per la provincia di Campobasso e due per la provincia di Isernia, eletti dal consiglio regionale con voto limitato;

d) da quattro rappresentanti designati dalle principali organizzazioni regionali ed associazioni nazionali che operano in Italia ed all'estero a favore degli emigrati;

e) da tre rappresentanti delle organizzazioni confederali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo regionale;

f) da un rappresentante dei datori di lavoro;

g) da tre rappresentanti di lavoratori autonomi;

h) da un rappresentante di ciascuna camera di commercio della Regione;

i) dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro o da un suo delegato;

l) da tre esperti eletti dal consiglio regionale con il sistema del voto limitato.

La consulta costituisce nel suo seno un comitato composto da quattro membri, eletti con votazione segreta, con il compito di collaborare con il presidente.

La consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale.

Le designazioni e le nomine dei componenti la consulta sono effettuate all'inizio di ogni legislatura regionale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario nominato dal presidente della giunta regionale.

Art. 3.

Compiti della consulta regionale dell'emigrazione all'estero

La consulta regionale ha i seguenti compiti:

a) studia il fenomeno dell'emigrazione all'estero e le relative implicazioni nel contesto socio-economico della regione Molise al fine di agevolare l'individuazione delle linee direttrici dell'intervento dei pubblici poteri, con particolare riguardo alla politica occupazionale e alla istituzione di adeguati servizi sociali;

b) formula proposte in materia di piena occupazione;

c) esprime il parere sui programmi di sviluppo economico regionale;

d) avanza proposte per l'esercizio dei diritti civili e politici degli emigrati e per il migliore impiego delle loro rimesse;

e) formula proposte di aggiornamento e riqualificazione professionale;

f) indica le forme di intervento assistenziale dirette soprattutto al reinserimento degli emigrati nella attività produttiva del Molise;

g) propone la convocazione di conferenze regionali sui problemi della emigrazione con la partecipazione di rappresentanze regionali di lavoratori emigrati, nonchè delle forze politiche, economiche e sindacali interessate, dei comuni e degli enti che hanno competenza in materia di emigrazione;

h) formula proposte per la partecipazione alle conferenze nazionali della emigrazione, previa organizzazione di conferenze regionali;

i) formula proposte per il coordinamento, in sede di attuazione nel territorio regionale, di leggi e di provvedimenti relativi agli emigrati all'estero;

l) esprime pareri, su richiesta di enti ed organizzazioni, in materia di emigrazione;

m) promuove ogni utile iniziativa idonea ad impedire lo spopolamento del territorio regionale, ad arrestare l'emigrazione e a favorire il rientro degli emigrati.

La consulta, nel predisporre le proposte di cui al presente articolo, sente le associazioni degli emigrati molisani all'estero, purchè riunite in federazione, affiliate o meno ad organizzazioni operanti in campo nazionale.

Le risultanze delle ricerche e dei dati statistici in possesso della consulta sono documenti pubblici.

Art. 4.

Fondo regionale dell'emigrazione

Il fondo regionale dell'emigrazione è alimentato:

a) da un apposito stanziamento annuale del bilancio regionale;

b) da contributi e rimborsi;

c) da contributi, lasciti e donazioni con destinazione a favore dell'emigrazione.

Art. 5.

Gestione del fondo

Il fondo è amministrato dalla giunta regionale, sentito il parere di cui all'art. 3.

La consulta regionale predispone, entro il termine di sessanta giorni dalla sua costituzione, il regolamento da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale per la esplicazione dei predetti interventi.

Alla ripartizione del fondo per il finanziamento dei singoli interventi previsti dagli articoli precedenti, provvede la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 6.

Ufficio emigrazione

Per assicurare l'espletamento dei compiti connessi alla presente legge, è istituito, presso l'assessorato competente «l'Ufficio affari sociali ed emigrazione», cui sono addetti un funzionario, un collaboratore e due assistenti scelti tra il personale della Regione.

Art. 7.

Interventi per gli emigrati

Sono a carico del fondo regionale dell'emigrazione:

1) le spese per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 3 e per il funzionamento della consulta;

2) le spese per le provvidenze ai lavoratori emigrati che versino in condizioni di assoluta necessità consistenti:

a) nel concorso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie sostenute dall'emigrato per sé e per i propri familiari, che, dopo almeno tre anni di permanenza all'estero, rientrino definitivamente nella Regione;

b) nel rimborso delle spese sostenute per la traslazione nella Regione delle spoglie di lavoratori e loro familiari deceduti all'estero, qualora dette spese non facciano carico a enti ed istituzioni pubbliche o private;

c) nell'assistenza sanitaria da equiparare a quella degli operai dell'industria, fuori dei casi in cui tali spese, per legge o per altro titolo, siano a carico di altri enti, di istituzioni o di persone tenute a provvedervi; nonchè nell'assistenza ospedaliera, mediante rimborso della quota di iscrizione nel ruolo regionale secondo la legge regolante la materia;

d) di un contributo *una tantum* per agevolare il reinserimento del lavoratore emigrato costretto a rientrare definitivamente dopo almeno tre anni di permanenza all'estero, che non può superare L. 150.000 per il capo famiglia e L. 50.000 per ogni persona a carico.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale n. 22 del 20 dicembre 1972, l'assessorato competente, in deroga all'art. 7, primo comma, accerta unicamente la residenza nella Regione dell'emigrato, oppure la effettiva dimora in quest'ultima degli altri beneficiari previsti dall'art. 4 della stessa legge.

Art. 8.

Priorità nelle leggi vigenti

La Regione, ai fini della concessione dei benefici previsti dalle leggi regionali settoriali di intervento, accorda titolo di priorità agli emigrati rientrati definitivamente nel territorio regionale.

Art. 9.

All'onere derivante dalla presente legge, calcolato per lo anno 1975 in presunte L. 300.000.000 (trecentomilioni), si farà fronte con parte delle somme che perverranno alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per l'anno 1975 la spesa formerà oggetto del nuovo capitolo di bilancio n. 1315 « Spese per la Consulta e del fondo regionale della emigrazione » con una dotazione di L. 300.000.000 (trecentomilioni) previa riduzione di pari importo del cap. 1710 « Fondo occorrente per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Per gli esercizi successivi sarà previsto, con la stessa legge approvata dei bilanci, apposito capitolo sul quale far gravare la spesa derivante dall'applicazione della presente legge.

Gli interventi previsti dalla presente legge sono applicabili dal 1° gennaio 1975.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 17 marzo 1975

D'UVA

(3436)

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1975, n. **26**.

Interpretazione autentica dell'art. 4 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 22.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 12 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli oneri prevedibili a carico degli enti mutualistici delle convenzioni di cui all'art. 4 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 22, non comprendono le spese di tariffazione dell'ufficio sconti, che sono a carico della Regione.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38 dello statuto della regione Molise ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 3 aprile 1975.

D'UVA

(3437)

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1975, n. **27**.

Norme per l'acceleramento del programma delle opere pubbliche di competenza della Regione e degli enti locali.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 7 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e limiti di applicazione della legge

Per accelerare l'attuazione delle opere previste dal programma 1974-75 delle opere pubbliche di competenza della Regione e degli enti locali, tenendo conto della particolare situazione del mercato finanziario, la Regione realizza gli interventi secondo le procedure, i tempi e le modalità di finanziamento indicati dai successivi articoli in sostituzione di quelli ordinari previsti dalla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10.

Art. 2.

Contributi in annualità

I contributi annui costanti previsti dall'art. 3 della suddetta legge regionale vengono concessi nella misura necessaria a coprire tutti gli oneri del mutuo alle migliori condizioni praticate sul mercato finanziario al tasso di interesse massimo del 13 %.

Tali contributi vengono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti, ovvero agli enti interessati, con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui, alle scadenze previste nei contratti di mutuo.

Art. 3.

Contributi in capitale

La giunta regionale, in alternativa dei contributi annuali previsti dal precedente art. 2, è autorizzata a concedere agli enti locali contributi in capitale, previsti nel secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10, per l'intero importo della spesa riconosciuta necessaria per l'esecuzione delle opere, fino alla concorrenza di L. 9.000.000.000.

Art. 4.

Approvazione dei progetti

I progetti di opere di competenza dell'amministrazione regionale, redatti da funzionari tecnici dell'amministrazione, nei limiti delle proprie competenze professionali, vengono approvati dalla giunta regionale senza alcun parere tecnico consultivo.

I progetti di opere di competenza dell'amministrazione regionale, redatti da tecnici estranei all'amministrazione stessa, e quelli di competenza di enti locali, da eseguire con contributo della Regione, vengono approvati dalla giunta regionale:

a) fino all'importo di L. 50.000.000, su parere di un ingegnere dell'amministrazione regionale incaricato dell'istruttoria da parte dell'assessore competente;

b) per importo superiore a L. 50.000.000, su parere di una commissione tecnica presieduta dall'assessore ai lavori pubblici, o da un suo delegato, e costituita da tutti gli ingegneri ed architetti in servizio presso gli uffici tecnici dell'assessorato. Di tale commissione saranno altresì chiamati a far parte:

1) un esperto tecnico dell'assessorato alla sanità quando si debbano esaminare progetti di opere igieniche e sanitarie ed opere di edilizia scolastica;

2) i provveditori agli studi della Regione o funzionari da loro delegati e un funzionario dell'assessorato all'istruzione quando si debbano esaminare progetti di opere di edilizia scolastica;

3) un esperto tecnico dell'assessorato all'agricoltura per i progetti di strade esterne.

Le funzioni di segretario della commissione tecnica saranno espletate da un funzionario tecnico nominato dal presidente della giunta regionale.

Art. 5.

Delega di funzioni

I sindaci dei comuni ed i presidenti delle provincie sono delegati, per l'esecuzione di opere pubbliche di loro competenza, ad esercitare, con proprie ordinanze, le funzioni amministrative regionali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di procedimenti espropriativi, limitatamente ai provvedimenti di autorizzazione all'accesso negli immobili per l'esecuzione delle misurazioni e dei rilievi e per la redazione degli stati di consistenza.

Gli eventuali oneri conseguenti a tale delega sono a carico della Regione.

Art. 6.

Procedure di appalto

Gli enti beneficiari di contributi regionali debbono provvedere, dopo l'affidamento di massima dell'istituto mutuante, anche in pendenza del formale perfezionamento dell'atto di concessione del mutuo, ad indire la gara per l'appalto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'approvazione del progetto e della concessione del contributo regionale

A tale scopo la giunta regionale è autorizzata ad anticipare all'ente fino ai due decimi dell'importo della spesa totale approvata.

Con apposita convenzione da stipulare con l'ente locale interessato ed il suo tesoriere sono stabilite le procedure per l'anticipazione delle somme per il recupero delle stesse.

Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma, la giunta regionale è autorizzata a revocare il contributo.

Qualora il primo esperimento d'appalto sia andato deserto, esso potrà essere subito ripetuto con ammissione di offerte in aumento e con l'inserimento nella lettera di invito di apposita clausola con cui l'amministrazione appaltante si riserva la facoltà, qualora non reperisca i mezzi finanziari per far fronte all'aumento richiesto, di ridurre l'importo dei lavori a quello posto a base di appalto.

Art. 7.

Revisione dei prezzi contrattuali

Per la revisione dei prezzi contrattuali sono applicabili le norme di cui alle leggi dello Stato, ivi compresa l'applicazione della legge 21 dicembre 1974, n. 700.

L'ammissione del compenso revisionale ai benefici del contributo regionale nei limiti della spesa globale già approvata dalla giunta regionale è decretata con provvedimento del presidente della giunta.

Art. 8.

Perizie suppletive e di variante

Le perizie suppletive per l'impiego delle somme a disposizione per imprevisti o per l'utilizzazione del ribasso d'asta, nonché quelle di variante nei limiti della spesa globale già approvata dalla giunta ed ammessa a contributo, vengono approvate con decreto del Presidente della giunta, previo il parere di cui al precedente art. 4.

Art. 9.

Competenze dei tecnici dell'amministrazione regionale

Le competenze degli ingegneri capi del genio civile, per le funzioni delegate o trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, e per quelle di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, possono essere attribuite integralmente o in parte, con delibera della giunta regionale, a qualsiasi ingegnere in servizio presso l'assessorato ai lavori pubblici.

Art. 10.

Norme finanziarie

Alla copertura della spesa di L. 9 miliardi, autorizzata dal precedente art. 3, si provvede per L. 6 miliardi mediante la contrazione di mutui passivi che la giunta regionale è delegata ad assumere con proprie deliberazioni, fino alla concorrenza del capitale netto necessario, e per i restanti 3 miliardi di lire, con parte dei fondi di cui all'art. 10 della legge 21 gennaio 1975, n. 10, dell'importo di L. 3.900 milioni complessivi.

I mutui dovranno essere assunti alle migliori condizioni del mercato finanziario, al tasso massimo di interesse del 13 %, per una durata non superiore ad anni 30.

Copia delle deliberazioni di assunzione dei singoli mutui dovrà essere trasmessa al presidente del consiglio regionale per la presa d'atto del consiglio stesso.

Agli oneri annuali di estinzione dei mutui, valutati in 13,4 milioni ogni 100 milioni di prestito contratto, per L. 541 milioni nel 1975, si fa fronte con i fondi iscritti nello stato di previsione della spesa, titolo I, sezione V, rubrica 8ª, cap. 1195, per L. 520 milioni, ed al titolo III, sezione I, cap. 1715 per L. 21 milioni, bilancio finanziario 1975; per il fabbisogno annuale ulteriormente necessario, con i fondi regionali di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali, saranno iscritti, a partire dall'esercizio 1976, appositi capitoli relativi al pagamento degli interessi passivi e delle quote capitale per il rimborso dei mutui di cui al primo comma, con stanziamenti annui pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti in ciascun anno finanziario.

Art. 11.

Alla copertura degli oneri derivanti dalle anticipazioni di cui al secondo comma dell'art. 6 della presente legge, si provvede mediante la costituzione di un fondo di rotazione di L. 900 milioni con i residui fondi di cui all'art. 10 della legge 21 gennaio 1975, n. 10, in parte impegnati per il primo comma al precedente art. 10.

Art. 12.

Alla copertura degli oneri derivanti dai contributi in annualità di cui al precedente art. 2, si provvede, per l'anno 1975, con i fondi di cui al titolo II, sezione V, rubrica 6ª, cap. 1561 del bilancio 1975, per le opere pubbliche di competenza degli enti locali, previsto in L. 3.030 milioni.

Per gli anni successivi, si provvederà con adeguati stanziamenti annui, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10.

Agli stati di previsione del bilancio regionale per l'esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

A) Stato di previsione dell'entrata:

1) al titolo V, cap. 360 « Mutui passivi per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli enti locali » lire 6.000.000.000 (sei miliardi);

B) Stato di previsione della spesa:

1) al titolo II, sezione V, rubrica 6ª, cap. 1561 « Contributi per la realizzazione dei piani di opere pubbliche di enti locali, di cui alla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 » da lire 3.571.000.000 a L. 9.030.000.000 con un incremento di spesa di L. 5.459.000.000;

2) al titolo I, rubrica 8ª è istituito il cap. 1195 « Quota interessi per ammortamento mutui da contrarsi per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli enti locali » lire 520.000.000 (cinquecentoventimilioni);

3) al titolo III è istituito il cap. 1715 « Quota capitale ammortamento mutui per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli enti locali » L. 21.000.000 (ventunomilioni).

Art. 13.

Alla copertura degli oneri previsti dal secondo comma dell'art. 5 della presente legge, previsti in L. 300.000, si provvede, per l'anno 1975, con i fondi da iscrivere al titolo I, rubrica 8ª, cap. 1196 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1975 previa riduzione di pari importo delle somme stanziate al cap. 1190.

Per gli anni successivi, si provvederà con adeguati stanziamenti da valere sui fondi regionali di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 14.

La giunta regionale è autorizzata a dare in carico al tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate di ammortamento dei mutui, autorizzandone irrevocabilmente ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per il pagamento delle rate stesse.

Art. 15.

Le somme stanziate in bilancio, se non impegnate nell'anno di riferimento, possono essere utilizzate nei tre esercizi successivi.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 4 aprile 1975

D'UVA

(3438)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1975, n. **10**.

Norme per l'assistenza e la previdenza dei consiglieri regionali - Modifiche ed integrazione della legge regionale 15 dicembre 1972, n. 8.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 21 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In favore dei consiglieri che ne facciano richiesta e dei loro familiari a carico, sempre che gli stessi non usufruiscano per altro titolo di alcun trattamento assistenziale obbligatorio, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale provvede a stipulare, nel rispetto delle leggi dello Stato, apposita convenzione per l'assicurazione contro le malattie con un ente mutualistico di diritto pubblico scelto a trattativa privata.

I contributi da corrispondere all'ente sono posti a carico per il trenta per cento dei singoli consiglieri e per il settanta per cento del bilancio del consiglio.

Entro i novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale provvede ad approvare apposito regolamento di esecuzione.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 8 del 15 dicembre 1972, concernente « Norme sulla previdenza dei consiglieri della regione Calabria » è così modificato: « Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 6, qualora il consigliere sia divenuto inabile per causa dipendente dall'esercizio del mandato, l'ammontare dell'assegno vitalizio è liquidato nella misura non inferiore al 40 per cento delle indennità di cui al successivo art. 12 senza avere riguardo ad eventuale minor periodo di contribuzione ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 8 del 15 dicembre 1972, concernente « Norme sulla previdenza dei consiglieri della regione Calabria » è così modificato: « Il consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a 5 anni ha facoltà di integrare il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo e l'età minima prevista nella presente legge ».

Art. 4.

L'art. 12 della legge regionale n. 8 del 15 dicembre 1972, concernente « Norme sulla previdenza dei consiglieri della regione Calabria » è sostituito dal seguente:

« L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni *e mesi di contribuzione, sulle indennità complessive mensili* lorde (di cui all'art. 1, secondo comma, lettera *f*), ed all'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6 « Indennità dei consiglieri ») pagate ai consiglieri in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio:

Anni di contribuzione	Percentuale sulla indennità mensile lorda
5	30
6	32
7	34
8	36
9	38
10	40
11	42
12	44
13	46
14	48
15	50
16	52
17	54
18	56
19	58
20 ed oltre	60

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 8 del 15 dicembre 1972, concernente « Norme sulla previdenza dei consiglieri della regione Calabria » è così modificato: « L'assegno di riversibilità è liquidato in percentuale sulla misura prevista per gli assegni vitalizi, senza avere riguardo al periodo di contribuzione, se la morte avviene per causa di servizio ».

Art. 6.

All'art. 22 della legge regionale n. 8 del 15 dicembre 1972, concernente « Norme sulla previdenza dei consiglieri della regione Calabria » è aggiunto il seguente secondo comma:

« I benefici di cui alla presente legge si applicano, comunque, a far tempo dal giorno dell'assunzione dell'ufficio da parte dei singoli consiglieri regionali ».

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, previsti in L. 1.000.000, si fa fronte con i fondi stanziati al cap. 1, titolo I, sezione 1ª, del bilancio di spesa per il 1974, che presenta la necessaria disponibilità, e per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli. A norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64, la disponibilità di bilancio di cui al cap. 1 potrà essere utlizzata nell'esercizio in corso, e ferma restando l'attribuzione di detta disponibilità all'esercizio 1974 la competenza della spesa verrà posta a carico dell'esercizio 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 15 aprile 1975

FERRARA

(3755)

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1975, n. **11**.

Contributi per l'assistenza farmaceutica diretta a coltivatori diretti, artigiani e commercianti - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 22 aprile 1974, n. 6.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 20 del 22 aprile 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Entro i limiti degli stanziamenti di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 22 aprile 1974, n. 6, i contributi di cui agli articoli 1 e 2 della medesima legge possono essere concessi anche agli enti che abbiano erogato l'assistenza farmaceutica in forma indiretta.

In deroga a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 22 aprile 1974, n. 6, l'ammontare dei contributi di cui all'art. 4 della citata legge, relativi all'erogazione dell'assistenza farmaceutica a favore dei soggetti aventi diritto, sono ugualmente corrisposti alle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, i coltivatori diretti e gli esercenti attività commerciali, le quali pur ravvisando la necessità dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica non l'abbiano potuta deliberare per le condizioni socio-economiche delle rispettive categorie assicurate.

Le predette casse mutue provinciali di malattia ad avvenuta corresponsione dei contributi, sono obbligate ad effettuare, nei confronti dei soggetti aventi diritto, uno sgravio o una operazione compensativa pari all'importo dei contributi riscossi per ciascuna unità assistibile.

I controlli sulle avvenute operazioni di sgravio o compensative, sono effettuati dalla commissione di cui all'art. 6 della legge regionale 22 aprile 1974, n. 6.

Restano ferme le procedure di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 aprile 1974, n. 6.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 35 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 15 aprile 1975

FERRARA

(3756)

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1975, n. **12**.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 23 del 2 maggio 1975*)

(*Omissis*)

(3976)

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1975, n. **13**.

Anticipazione per conto dello Stato per trattamento economico al personale delle aziende concessionarie di autoservizi.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 24 del 3 maggio 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai dipendenti delle aziende private esercenti autoservizi di linea di concessione regionale, il cui trattamento è regolato dalla normativa ANAC (contratto collettivo di lavoro per il personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione), è erogato, per l'anno 1975, dalla regione Calabria, in nome e per conto dello Stato, a titolo di anticipazione e salvo conguaglio sui futuri miglioramenti, un aumento della retribuzione mensile di L. 70.000 al lordo degli oneri riflessi.

Art. 2.

La giunta regionale provvede bimestralmente, secondo le modalità ed i criteri dalla stessa stabiliti, e sulla base dei libri paga e matricola alla erogazione alle singole aziende delle somme necessarie per l'anticipazione dell'aumento di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1975 l'anticipazione di lire 1.200 milioni a carico dell'apposito capitolo che sarà istituito nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo con la seguente denominazione « Anticipazione per conto dello Stato - erogazione alle aziende concessionarie di autoservizi regionali (contratto ANAC) per la corresponsione di acconti sui futuri miglioramenti al personale dipendente ».

Il rimborso da parte dello Stato dell'anticipazione di lire 1.200 milioni di cui al precedente comma sarà introitato nell'apposito capitolo che sarà istituito nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1975 con la denominazione « Rimborso di fondi anticipati per conto dello Stato - erogazione alle aziende concessionarie di autoservizi regionali (contratto ANAC) per la corresponsione di acconti sui futuri miglioramenti al personale dipendente ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 29 aprile 1975

FERRARA

(3977)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751700)